

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2343

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MEDICI)

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento
della carriera dei segretari comunali e provinciali

Seduta del 14 luglio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'emanazione di nuove disposizioni legislative sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, raccolte nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha determinato la necessità di adeguare a tali disposizioni le norme che disciplinano lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

A questi ultimi è stata, infatti, attribuita da tempo la qualifica di funzionari dello Stato, pur prestando essi la loro opera presso enti locali e dipendendo gerarchicamente dai Capi di quelle amministrazioni. Fin dall'epoca della cosiddetta « statizzazione » dei segretari, le norme disciplinanti il loro stato giuridico sono state ricalcate, quindi, su quelle dettate per i dipendenti statali, con le modificazioni e le limitazioni rese necessarie dalla

sostanziale diversità delle funzioni e dalla dipendenza dei segretari da enti diversi dallo Stato.

Di qui la necessità di estendere ai segretari comunali e provinciali, con gli adattamenti richiesti dal loro particolare ordinamento, le norme contenute nella parte prima del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, specie per quanto riguarda quelle di maggior favore previste per i dipendenti statali dal loro nuovo statuto.

D'altra parte, l'affermazione del principio dell'autonomia degli enti locali — che, nel consolidarsi dell'ordinamento democratico, costituisce ormai uno dei cardini dell'organizzazione amministrativa — ed il conseguente affermarsi ed ampliarsi delle funzioni affidate ai comuni e alle province hanno posto, in

questi ultimi anni, in particolare rilievo la figura e l'opera del segretario comunale e del segretario provinciale. In correlazione ad altre iniziative intese a modificare le norme disciplinanti la vita degli enti locali, per renderle più adeguate alla posizione che tali enti hanno assunto nella organizzazione amministrativa del Paese, si è avvertita, quindi, anche l'esigenza di determinare la figura e le funzioni dei segretari comunali e provinciali e di assicurare loro un ordinamento della carriera che soddisfi le giuste aspettative di tale benemerita categoria di pubblici funzionari, garantendo alla generalità di essi una decorosa posizione ed ai migliori la possibilità di pervenire, in un limitato numero di anni, alle più elevate qualifiche della carriera.

Il crescente tecnicismo dell'azione amministrativa, la complessità della legislazione concernente le innumerevoli attività degli enti locali hanno reso, inoltre, sempre più evidente la necessità di assicurare ai segretari una preparazione professionale adeguata alla complessità delle loro funzioni.

* * *

Il presente disegno di legge intende soddisfare non solo le esigenze sopra illustrate, ma anche quella, di preminente ordine pratico, di apprestare una legge organica, la quale, pur non avendo le caratteristiche di un vero e proprio testo unico della materia, raccolga, aggiornandole e coordinandole, tutte le disposizioni — ora contenute in più provvedimenti legislativi e regolamentari — disciplinanti lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

Molti articoli del presente disegno di legge riproducono, quindi, pressoché integralmente, norme ora già in vigore; altri estendono ai segretari comunali e provinciali gran parte delle norme dettate per gli impiegati civili dello Stato, altri ancora recano modificazioni, anche di notevole entità, al vigente ordinamento.

Particolare rilievo merita, anzitutto, la più netta determinazione della posizione giuridica dei segretari.

Essa risulta tutt'altro che chiara dal testo dell'articolo 173 della legge 27 giugno 1942, n. 851: in esso si legge, infatti, che i segretari comunali hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati statali. Sono note le dispute dottrinarie sulla interpretazione di tale norma, alimentate, fra l'altro, fino ad alcuni anni or

sono, da contrastanti decisioni giurisprudenziali.

La citata norma, invero, è ben lontana dal definire in termini concreti la posizione del segretario comunale e del segretario provinciale ed è formulata in modo tale da offrire validi argomenti sia a coloro che sostengono essere detti funzionari null'altro che degli impiegati comunali, amministrati da organi statali, sia a quelli che li ritengono veri e propri impiegati dello Stato.

In questa sede si è inteso risolvere l'annosa questione, affermando che « i segretari comunali ed i segretari provinciali sono funzionari dello Stato ».

Tale proposizione non è in contrasto con la dipendenza gerarchica del segretario dal Capo dell'amministrazione presso la quale presta la sua opera. È necessario, invero, distinguere il rapporto organico, intercorrente fra il segretario e lo Stato, dal rapporto di servizio, che lega il segretario all'ente locale. Situazioni del genere non sono nuove, del resto, nella nostra legislazione, che le ha già previste per altre categorie di funzionari (per esempio per i direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, presso le Camere di commercio).

Dall'affermazione del carattere statale del rapporto di impiego dei segretari discende la necessità che l'estensione ad essi dello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato sia attuata nella più larga misura e che la loro carriera sia adeguata, nei limiti imposti dalla sostanziale diversità degli uffici, a quella degli impiegati; ciò costituisce, appunto, lo scopo precipuo del presente disegno di legge.

La legislazione antecedente alla statizzazione — invero limitata ed ambigua — dei segretari comunali, attuata nel 1928, considerava tali funzionari alla stessa stregua degli altri dipendenti degli enti locali, limitandosi a prescrivere che non potesse conseguire la nomina a segretario chi non avesse ottenuto dai competenti organi statali, a seguito di esami, apposita patente.

Devoluta allo Stato la nomina dei segretari, non vi è motivo perché gli organi statali debbano continuare ad accertare mediante esami di abilitazione la idoneità alle funzioni di segretario comunale, indipendentemente dall'espletamento, da parte degli organi stessi, dei concorsi per l'ammissione in carriera, previsti per tutte le categorie di dipendenti dello Stato.

Si è ritenuto, quindi, che debba essere soppressa la tradizionale abilitazione alle funzioni di segretario comunale e che la

nomina in ruolo debba essere conferita soltanto a seguito di concorso per titoli ed esami, da bandire ogni anno dal Ministero dell'interno.

In considerazione della complessità delle funzioni affidate ai segretari comunali, che richiedono, anche in coloro che prestano servizio nei più piccoli comuni, una notevole preparazione giuridico-amministrativa, si è ritenuto necessario prescrivere il possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente per la ammissione al concorso a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Anche per la progressione in carriera, si è ritenuto di dover adeguare l'ordinamento dei segretari a quello degli altri funzionari statali, introducendo, per la nomina alla qualifica di segretario capo di 1ª classe, corrispondente a quella di direttore di sezione, un concorso per esami e per titoli. Si è considerato, infatti, che non si possa prescindere da una conferma di adeguata preparazione professionale del segretario al termine della prima fase della sua carriera e prima di consentirgli l'accesso al ruolo nazionale.

La natura delle mansioni svolte dai segretari comunali e provinciali, mansioni che li pongono al vertice della gerarchia degli impiegati degli enti locali e che richiedono, come si è già rilevato, una notevole preparazione giuridico-amministrativa, la diretta responsabilità — ad essi attribuita dalla legge — del funzionamento degli uffici comunali, hanno indotto, inoltre, ad una esplicita affermazione del carattere direttivo delle loro funzioni: conseguentemente, nell'adeguamento della loro carriera a quella dei dipendenti statali, si è avuto riguardo, anche in relazione al titolo di studio che viene ora prescritto, alle norme del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che concernono, in particolare, i funzionari direttivi.

A tale criterio è ispirata la corrispondenza, prevista nella tabella C, fra le qualifiche dei segretari e quelle dei funzionari della carriera direttiva dello Stato.

In tale tabella, la qualifica iniziale della carriera dei segretari comunali corrisponde a quella di consigliere di 3ª classe (ex grado X), iniziale della carriera dei funzionari direttivi.

In relazione a tale innovazione, le qualifiche dei segretari comunali sono ridotte da sette a sei, mediante l'abolizione della qualifica di segretario capo di 3ª classe.

Altra modificazione di rilievo, prevista dalla tabella A, concerne la suddivisione dei

comuni in cinque classi. A norma della vigente legge 9 agosto 1954, n. 748, i comuni con popolazione fino a ottomila abitanti sono inclusi in un'unica classe, la quarta.

La considerazione della sensibile differenza, sia nella struttura organizzativa e finanziaria sia nelle stesse fondamentali esigenze, fra i numerosissimi piccoli comuni e quelli della stessa classe aventi popolazione notevolmente superiore, ha consigliato la creazione di un'altra classe, la quinta, nella quale sono compresi i comuni con popolazione fino a quattromila abitanti, rimanendo inclusi nella classe quarta i comuni con popolazione da quattromila a ottomila abitanti.

In un quinquennio di applicazione della citata legge n. 748, si è avuto, infatti, modo di rilevare come le esigenze dei comuni con più di quattromila abitanti richiedano l'assegnazione di segretari i quali abbiano già acquisito una esperienza professionale attraverso il tirocinio fatto nei piccoli comuni; mentre, in base alla richiamata legge, possono essere ora assegnati indifferentemente a comuni aventi popolazione di poco inferiore a ottomila abitanti anche segretari di qualifica iniziale, all'inizio, cioè, della carriera.

La creazione della classe quinta dei comuni, nei quali si avvicineranno prevalentemente segretari agli inizi della carriera, avrà, inoltre, l'effetto di alleggerire l'onere gravante sui bilanci dei comuni stessi per il pagamento degli assegni ad essi dovuti, senza, peraltro, recare pregiudizio agli interessi di carriera dei segretari, per l'accennata elevazione del grado iniziale.

Questi i lineamenti generali dell'accluso disegno di legge, del quale, qui di seguito, sono illustrati, in particolare, gli articoli che introducono innovazioni o modifiche al vigente ordinamento. Quelli che riproducono norme già in vigore per i segretari, o estendono ad essi disposizioni dettate per gli impiegati dello Stato, non richiedono, infatti, uno specifico commento.

* * *

Oltre alle innovazioni nella classificazione dei comuni, già illustrata, l'articolo 1 prevede, per i comuni della classe prima, l'abbassamento da 500 mila a 250 mila abitanti del limite di popolazione oltre il quale è assegnato al segretario un trattamento economico particolare che verrà, pertanto, corrisposto ai titolari delle segreterie generali delle dodici maggiori città.

In considerazione delle particolari caratteristiche e delle speciali esigenze dei comuni sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, che richiedono una più complessa struttura burocratica e rendono sensibilmente più impegnative le funzioni dei segretari, è apparso necessario derogare, per i comuni predetti, al criterio della classificazione in base all'entità della popolazione.

L'articolo 1 stabilisce, pertanto, che i comuni stessi siano senz'altro assegnati alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere compresi in base alla popolazione residente, ad eccezione dei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, i quali sono già inclusi nella classe superiore.

È da rilevare, al riguardo, che già un cospicuo numero di tali comuni è stato assegnato alla classe superiore, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748; che il conseguente maggiore onere finanziario può essere agevolmente fronteggiato per le maggiori entrate delle quali fruiscono generalmente i comuni centri di cura, di soggiorno o di turismo e che l'attuale sistema, che affida alla discrezionalità della Amministrazione interessata la elevazione del comune alla classe superiore, ha determinato inopportune sperequazioni.

L'articolo 2 prevede la facoltà dei comuni, appartenenti alle classi quarta e quinta, di unirsi tra loro in consorzi per il servizio di segreteria, purché siano compresi nella medesima provincia. La disposizione ha lo scopo di consentire, a due, o più, piccoli comuni, di avvalersi dell'opera di un solo segretario, ripartendo tra loro le spese per i relativi assegni.

L'articolo 3 riproduce sostanzialmente le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge del 1954, n. 748. Rimane immutata, pertanto, la ripartizione delle province in due classi ed è mantenuta la facoltà di assegnare alla classe superiore le province che abbiano particolari caratteristiche.

Lo stesso articolo prevede che alle province che avevano ottenuto tale provvedimento a norma della citata legge n. 748, sia senz'altro assegnato un segretario di qualifica superiore, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 174 dell'allegato disegno di legge.

Gli articoli 4 e 5 riproducono le norme di cui agli articoli 2 e 15 della legge n. 748, circa la revisione periodica della classificazione dei comuni e delle province.

Con l'articolo 6 viene ripristinata la facoltà, già prevista dall'articolo 192 *sub* 1 della

legge 27 giugno 1942, n. 851, abrogato dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, del Ministro dell'interno o del prefetto, a seconda della rispettiva competenza, di promuovere alla qualifica immediatamente superiore il segretario che presti servizio quale titolare presso un comune assegnato, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, alla classe superiore, a condizione che il segretario stesso rivesta la qualifica immediatamente inferiore almeno da un triennio ed abbia riportato, in ciascuno dei tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo ».

Il ripristino di tale facoltà risponde alla obiettiva esigenza di evitare, per quanto possibile, il frequente avvicendamento di segretari nella stessa sede, consentendo ai segretari che abbiano maturato un triennio di lodevole servizio di conseguire la promozione alla qualifica superiore presso lo stesso comune.

L'articolo 7 non innova sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 191 *sub* 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per il caso di attribuzione, al comune o alla provincia, di un segretario di qualifica inferiore; è parso, peraltro, opportuno affermare il principio che in tale ipotesi, e fino a quando non possa essere trasferito in altra sede, competano al segretario gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Sono stati già illustrati i motivi che hanno indotto a qualificare i segretari come funzionari dello Stato ed a riconoscere il carattere direttivo delle loro funzioni.

Tale proposizione è contenuta nell'articolo 8, nel quale è riaffermata la dipendenza gerarchica di detti funzionari dal capo dell'amministrazione presso la quale prestano servizio. Tale dipendenza si è ritenuto, però, di escludere nell'adempimento, da parte dei segretari, delle funzioni ad essi direttamente demandate dalla legge; delle funzioni, cioè, che esulano completamente dalla sfera delle attività e degli interessi dei comuni.

L'articolo 9 introduce una sostanziale modifica alle norme che disciplinano l'ammissione alla carriera dei segretari comunali. In base ai criteri sopra enunciati, aboliti gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, è istituito un concorso per esami e per titoli, da bandire ogni anno, per la copertura dei posti di qualifica iniziale, e cioè, per le segreterie dei comuni della classe quinta, vacanti alla data del 30 giugno.

In analogia a quanto previsto per le altre amministrazioni statali, è data facoltà

al Ministero dell'interno di conferire, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, ai candidati dichiarati idonei, i posti che si rendano eventualmente vacanti per effetto della rinuncia dei vincitori.

I requisiti di carattere generale richiesti per l'ammissione al concorso sono gli stessi previsti per l'accesso agli altri impieghi statali. In particolare, si è ritenuto di adottare, anche per i segretari comunali, il limite massimo di età (32 anni) stabilito per la partecipazione ai concorsi di ammissione. In accoglimento di un voto espresso dalla numerosa categoria dei segretari non di ruolo ed al fine di consentire l'ammissione in carriera di elementi che hanno espletato per un notevole periodo di tempo le funzioni di segretario comunale, generalmente dopo un periodo ancora maggiore di servizio prestato con altre qualifiche impiegatizie presso comuni, si è ritenuto di elevare, nei confronti dei predetti, il citato limite massimo di età in misura corrispondente alla durata del servizio prestato con la qualifica di segretario non di ruolo, fino ad un limite massimo di cinque anni.

È stata, altresì, riprodotta la norma prevista dall'articolo 174 della legge n. 851 del 1942, relativa alla elevazione del limite di età, fino a 40 anni, nei riguardi dei candidati che hanno prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali.

Una innovazione di rilievo concerne l'ammissione delle donne alla carriera dei segretari comunali e provinciali, introdotta con la eliminazione della norma sancita dall'ultimo comma del citato articolo 174 della legge n. 851.

A tanto hanno indotto sia la considerazione che è già stata approvata dalla Camera dei Deputati, ed è attualmente all'esame del Senato, una proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, intesa a modificare in tal senso le norme vigenti, sia la recente decisione della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato le donne ammissibili alla carriera prefettizia.

Gli articoli dal n. 10 al n. 23 ricalcano sostanzialmente le norme previste dallo statuto degli statali e dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, circa la esclusione dal concorso di ammissione in carriera, la Commissione giudicatrice, lo svolgimento delle prove di esame, la formazione e la pubblicazione della graduatoria, la riserva dei posti e le preferenze, la nomina in ruolo, la nullità delle assunzioni, il periodo di prova, la pubblicazione dei ruoli

dei segretari, lo stato matricolare, i criteri per la determinazione dell'anzianità e le promozioni a segretario di 1^a classe.

Una innovazione sostanziale è introdotta dall'articolo 24 che disciplina le promozioni a segretario capo di 2^a classe.

Mutata la classificazione dei comuni e soppressa la qualifica di segretario capo di 3^a classe, tali promozioni sono conferite a seguito di concorso per titoli, da bandire in ciascuna provincia nel giugno di ogni anno, per tutte le sedi della classe quarta rimaste vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento.

L'anzianità minima complessiva di servizio di ruolo richiesta per l'ammissione al concorso è determinata in sei anni, indipendentemente dall'anzianità maturata nella qualifica di segretario comunale di 1^a classe, in quanto si è ritenuto che in tale numero di anni la generalità dei segretari possa acquisire una esperienza sufficiente a porli in grado di bene assolvere alle loro funzioni in comuni della classe superiore. Il periodo di effettivo servizio di ruolo richiesto è aumentato, peraltro, di due anni per i segretari sprovvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

L'articolo 25 introduce un'altra modifica sostanziale all'ordinamento della carriera dei segretari. Come si è accennato, si è rilevata la opportunità di estendere ai segretari il principio, già da tempo applicato ai dipendenti dello Stato, della progressione in carriera per esami e di richiedere tali prove per il passaggio dai ruoli provinciali a quello nazionale, per la nomina, cioè, a segretario capo di 1^a classe, che è conferita a seguito di concorso per esami e per titoli. In analogia a quanto stabilito per i funzionari statali della carriera direttiva, a tale concorso sono ammessi i segretari che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio di ruolo, qualunque sia la qualifica che essi rivestano, nonché i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle province che rivestano da almeno tre anni tali qualifiche ed abbiano prestato servizio, quali impiegati di ruolo, per almeno undici anni.

Per l'ammissione al concorso la laurea in giurisprudenza od altra equipollente non è richiesta per i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, 748. In analogia a quanto previsto dall'articolo 207 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, l'ar-

articolo 26 stabilisce che il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero quale servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe.

Gli articoli dal n. 27 al n. 33 riproducono, sostanzialmente, le norme della legge 9 agosto 1954, n. 748, relative alla nomina a segretario generale di 1^a e di 2^a classe dei comuni e delle province ed al ruolo dei segretari provinciali, e quelli della legge 27 giugno 1942, n. 851, concernenti il trasferimento di tali funzionari nel ruolo dei segretari comunali e viceversa.

L'articolo 34 disciplina dettagliatamente la supplenza del segretario assente o impedito, disponendo che, presso i comuni delle prime tre classi e presso le province, il relativo incarico può essere affidato al vice segretario o ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire; presso i comuni della classe quarta, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nei ruoli provinciali; presso i comuni della classe quinta, ad un segretario iscritto nei ruoli provinciali ovvero a persona fornita dei requisiti per la nomina a segretario comunale, che sia in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, o del diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, o abbia conseguito l'idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale o in quello a posti di consigliere di 3^a classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Si è ritenuto, al riguardo, che tutti i titoli predetti, in relazione agli studi richiesti per il loro conseguimento, assicurino una preparazione professionale adeguata alle funzioni di segretario supplente.

Una disciplina lievemente diversa è prevista dall'articolo 35, relativo al conferimento della reggenza delle segreterie vacanti in rapporto alla diversità della ipotesi, che può rendere necessario un notevole prolungamento della surrogazione del titolare.

* * *

Gli articoli dal n. 36 al n. 43 (capo III del I titolo) concernono la disciplina dei concorsi per il conferimento dei posti di segretario generale di 1^a e di 2^a classe e di segretario capo di 1^a classe.

L'articolo 36 dispone che i concorsi per i posti delle predette qualifiche devono essere

indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti, ed espletati entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Tale disposizione è stata prevista in considerazione della necessità di assicurare la sollecita sistemazione delle segreterie vacanti.

Una innovazione di rilievo è introdotta dall'articolo 38, a norma del quale non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a e di 2^a classe e al concorso per trasferimento a sedi della classe 3^a, i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe della sede messa a concorso, i quali non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio. La disposizione è intesa ad evitare l'avvicinarsi troppo frequente di più segretari nella stessa sede, con evidente danno per il funzionamento dei servizi.

L'articolo 39 riproduce la norma ora vigente relativa alla equiparazione dei vice segretari e dei capi ripartizione ai segretari, ai fini della ammissione ai concorsi.

L'articolo 40 prevede una modifica all'attuale composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di segretario generale di 1^a e di 2^a classe e di segretario capo di 1^a classe. In luogo dell'ispettore di ragioneria, è chiamato, infatti, a far parte di dette Commissioni un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto fra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative a carattere nazionale.

Gli articoli 41, 42 e 43 riproducono le norme, ora vigenti, che disciplinano la incompatibilità dei membri delle Commissioni giudicatrici, la sostituzione degli stessi, le deliberazioni delle Commissioni predette.

L'articolo 44 disciplina la formazione e l'efficacia della graduatoria dei concorsi. In particolare, dispone che la facoltà del Ministro dell'interno di procedere alla nomina dei concorrenti i quali per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, nel caso che qualcuno dei posti messi a concorso si renda nuovamente vacante, può essere esercitata entro un anno dall'approvazione della graduatoria per i concorsi a posti di segretario generale di 1^a e di 2^a classe ed entro sei mesi per il concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe.

Si è ritenuto di limitare a sei mesi l'efficacia della graduatoria di quest'ultimo concorso per assicurare in ogni possibile modo che la nomina a segretario capo di 1^a class^o

sia conferita ai candidati più favorevolmente giudicati.

La necessità di garantire che, espletati i concorsi, si possa procedere sollecitamente alla copertura dei posti vacanti, ha indotto ad accelerare la procedura per la nomina dei titolari dei posti stessi. L'articolo 45 dispone, a tal fine, che decade senz'altro dalla nomina al posto messo a concorso il candidato che all'uopo interpellato dal Ministero, non comunicò, entro quindici giorni, se intenda accettare la nomina stessa.

Gli articoli dal n. 46 al n. 50 (capo IV del titolo I) relativi ai trasferimenti di ufficio ed a quelli a seguito di concorso, non innovano all'attuale disciplina della materia.

Analogamente a quanto disposto per gli impiegati civili dello Stato, l'articolo 46 prescrive che sia tenuto conto, nel disporre il trasferimento d'ufficio del segretario, anche delle sue condizioni ed esigenze di famiglia, nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

L'articolo 47 detta norme dettagliate per l'espletamento dei concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta, disponendo, fra l'altro, che i concorsi stessi siano banditi ogni due anni, sia allo scopo di evitare frequenti mutamenti di segretari, sia perché l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che motivi di ordine pratico rendono pressoché impossibile espletare ogni anno, oltre il concorso per l'ammissione in carriera, anche quello per trasferimento.

La sostanziale innovazione introdotta nel sistema di copertura delle sedi vacanti della classe terza dall'articolo 25, che prescrive il concorso per titoli ed esami per la nomina alla corrispondente qualifica di segretario capo di 1^a classe, ha indotto ad estendere alle sedi della classe suddetta il concorso per titoli per trasferimento, non potendosi adattare senza gravi incertezze ed inconvenienti — come la concreta attuazione della vigente norma ha dimostrato — la medesima disciplina alla diversa posizione di coloro che aspirano alla promozione alla qualifica di segretario capo di 1^a classe, e di quelli che, rivestendo già tale qualifica, aspirano solo al mutamento della sede.

L'articolo 50 stabilisce che le sedi delle classi terza, quarta e quinta, rimaste vacanti dopo l'assegnazione dei vincitori dei concorsi per trasferimento, per rinuncia o per altra causa, sono coperte, in linea di massima, in occasione dei successivi concorsi per l'ammissione in carriera o per la promozione alle qualifiche di segretario capo di 1^a e di

2^a classe. Si è inteso, con tale norma, assicurare ai segretari di ciascuna delle tre classi la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede, prima che i posti vacanti siano conferiti ai vincitori dei concorsi per l'ammissione in carriera o per promozione.

* * *

Le norme relative alla cessazione del rapporto d'impiego ed alla riammissione in servizio (articoli dal n. 51 al n. 53) sono ricalcate, senza sensibili modifiche, su quelle dettate per i dipendenti civili dello Stato.

È stata, peraltro, prevista la facoltà del Ministro dell'interno di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che stiano per raggiungere il limite di età (articolo 56). La disposizione è intesa ad evitare che gli uffici comunali siano messi in crisi, per il collocamento a riposo del segretario, in periodi di eccezionale attività, quali possono essere ad esempio quelli relativi alle elezioni politiche o amministrative, a censimenti, ecc.

* * *

Il capo I del II titolo concerne i diritti e i doveri del segretario.

Con gli articoli dal n. 59 al n. 71 vengono riprodotte quasi integralmente, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli impiegati civili dello Stato in materia di promessa solenne, di giuramento, di comportamento in servizio, di orario, di segreto d'ufficio, di doveri verso il superiore e di limiti ai doveri verso il superiore, di riposo settimanale, di qualifiche annuali.

Notevoli innovazioni sono introdotte dall'articolo 72 il quale prescrive che il rapporto informativo, compilato dal sindaco e dal presidente della Giunta provinciale, sia riveduto, per i segretari generali non più dal vice prefetto, come stabilito dall'articolo 31 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, ma dal prefetto, e dall'articolo 73 a norma del quale il termine per produrre ricorso al Consiglio centrale di amministrazione avverso il giudizio complessivo è elevato da quindici a trenta giorni.

La modifica è stata determinata dalla considerazione della eccessiva brevità del termine ora previsto dall'articolo 32 del regio decreto n. 371 del 1929 e dalla opportunità di estendere anche in tale materia ai segretari

le norme dettate per gli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 75 sono riprodotte, quasi integralmente, con le modifiche e le limitazioni del caso, le norme stabilite per gli statali in materia di incompatibilità; in particolare, in tale articolo è sancito l'obbligo del capo dell'Amministrazione di denunciare al prefetto i casi di trasgressione.

L'articolo 76, concernente la compatibilità dell'ufficio di segretario con quello di notaio, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, riproduce l'articolo 217 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Gli articoli da 79 a 84 sono ricalcati integralmente sulle disposizioni concernenti la aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia degli impiegati civili dello Stato.

Gli articoli 85, 86 e 87 riproducono sostanzialmente le norme, contenute nel regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, relative al collocamento in disponibilità dei segretari titolari di posti soppressi per variazioni nelle circoscrizioni territoriali o per effetto della costituzione di consorzi.

Si è ritenuto di modificare tali norme solo per quanto concerne la decorrenza del collocamento in disponibilità del segretario che all'atto della soppressione del posto trovavasi in aspettativa: in tal caso tale decorrenza è fissata alla data della scadenza dell'aspettativa.

* * *

Il capo II del titolo II concerne la disciplina.

Con gli articoli dal n. 89 al n. 128 vengono riprodotte, quasi integralmente, le norme fissate per gli impiegati dello Stato in materia di sanzioni disciplinari, di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale o disciplinare, di destituzione, di riabilitazione e di reintegrazione nell'ufficio.

In particolare, sono state mantenute ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, circa gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari ed è stata soppressa, in analogia a quanto stabilito per i dipendenti statali, la sanzione della revoca dall'impiego.

Considerata la notevole entità delle somme che possono essere dovute per assegni arretrati al segretario reintegrato a seguito di giudizio penale di revisione, o agli eredi, in caso di sua premorienza, e che in molti casi costituirebbero un onere eccessivo, specie per i piccoli comuni, si è ritenuto di stabilire, agli

articoli 99 e 101, che le somme stesse siano prelevate dal fondo di cui all'articolo 149 (diritti di segreteria).

L'articolo 105, concernente l'istituto della revoca della sospensione cautelare già disciplinato dall'articolo 249 della legge del 1942, n. 851, ricalca quasi integralmente il corrispondente articolo dello statuto dei dipendenti statali.

È apparso, però, opportuno stabilire che la proroga della sospensione sia disposta con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza di proscioglimento siano rilevati fatti tali da determinare l'inizio di un eventuale procedimento disciplinare: e ciò per evitare che la sospensione sia di fatto prorogata per notevole periodo, prima che si stabilisca se debba procedersi disciplinarmente a carico del segretario.

Gli articoli 109 e 111, pur avendo riguardo al diverso ordinamento della carriera, assicurano ai segretari prosciolti in sede penale o disciplinare le stesse garanzie previste per gli statali, in materia di ammissione ai concorsi ed agli scrutini.

Tale ammissione si è dovuta limitare al solo scrutinio previsto per i segretari; a quello, cioè, per la promozione alla qualifica di segretario di 1^a classe ed ai soli concorsi a posti delle classi quarta e terza, in quanto i concorsi a posti delle classi superiori sono indetti per singoli posti.

Gli articoli dal n. 112 al n. 128 prevedono una disciplina dello svolgimento del procedimento disciplinare, la quale, pur assicurando ai segretari le garanzie fondamentali previste dalle norme dettate per gli impiegati statali, si differenzia alquanto da queste ultime. In particolare, non si è ritenuto di poter estendere ai segretari le norme sul funzionario istruttore, l'applicazione delle quali presuppone una pluralità di funzionari in servizio nella stessa sede ed un rapporto gerarchico fra essi.

Inoltre, il termine entro il quale deve aver luogo la trattazione orale del procedimento disciplinare è stato fissato, all'articolo 117, in giorni 60 anziché 30, come stabilito per i dipendenti statali, anche nella considerazione che le Commissioni di disciplina per i segretari comunali e provinciali sono costituite da persone che non risiedono tutte nella sede della Commissione stessa.

* * *

Le norme contenute nel capo III del titolo II del presente disegno di legge, relative ai Consigli di amministrazione per il personale

dei segretari comunali e provinciali e alle Commissioni di disciplina non recano alcuna modifica alla composizione di tali consessi.

Si è ritenuto, peraltro, di tradurre in una norma legislativa la prassi, seguita già da alcuni anni, relativa alla designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle Associazioni di categoria, rispettivamente, dei sindaci e dei segretari da nominare membri dei consessi predetti.

Al fine di assicurare la sollecita adozione dei provvedimenti per i quali è prescritto il parere dei Consigli di amministrazione, l'articolo 131 dispone che questi si riuniscano almeno ogni trimestre.

Con gli articoli 133 e 134 sono riprodotte le norme stabilite per gli impiegati statali in materia di decadenza da componente della Commissione di disciplina e di ricasazione del giudice disciplinare.

* * *

Gli articoli dal n. 135 al 151 del disegno di legge non recano modifiche di rilievo alle norme che regolano il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, la riscossione e la ripartizione dei diritti di segreteria, le concessioni speciali. Viene mantenuta, ed anzi estesa, la facoltà di assegnare il trattamento economico della qualifica superiore ai segretari che siano in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, prevede ora la facoltà di assegnare ai segretari capi di 3^a classe, che abbiano compiuto 20 anni di servizio e abbiano riportato negli ultimi tre anni il giudizio complessivo di ottimo, e nel precedente triennio almeno quello di distinto, il trattamento economico della qualifica superiore.

In relazione alla soppressione della qualifica di segretario capo di 3^a classe ed alla creazione della classe quinta dei comuni, tale beneficio è previsto dall'articolo 135 del presente disegno di legge in favore dei segretari capi di 2^a classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti di servizio effettivo e siano titolari di sedi appartenenti alla classe quarta, nonché dei segretari comunali di 1^a classe con cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici di servizio effettivo, i quali tutti abbiano riportato nell'ultimo quinquennio per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. Tale disposizione è intesa ad assicurare un concreto vantaggio economico ai segretari che, dopo un notevole

periodo di lodevole servizio, non hanno potuto conseguire la promozione alla qualifica superiore.

L'articolo 136 disciplina il trattamento economico dei vice segretari e dei capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 184, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, stabilendo che, nel caso lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti periodici quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito.

La disposizione mira ad evitare che, nella predetta ipotesi, alla nomina a segretario generale, conferita in virtù di una norma del regolamento organico della provincia, consegua un minore trattamento economico.

Gli articoli dal n. 137 al n. 144 riproducono le norme sancite dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, in materia di pagamento dello stipendio e dalla legge 9 agosto 1954 nonché dallo statuto dei dipendenti civili dello Stato per quanto attiene alla misura delle indennità e dei compensi, al lavoro straordinario, al trattamento economico durante il congedo, l'aspettativa, la disponibilità.

L'articolo 145 disciplina il trattamento economico spettante al segretario supplente ed al segretario reggente, stabilendo che il compenso sia corrisposto in misura maggiore nell'ipotesi in cui il segretario presti servizio contemporaneamente nella sede nella quale è titolare ed in quella nella quale è stato nominato reggente o supplente.

Lo stesso articolo dispone che, nel caso la reggenza o la supplenza sia conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Gli articoli 147, 148 e 149 riproducono, sostanzialmente, le norme vigenti in materia di riscossione e di ripartizione dei diritti di segreteria. Si è ritenuto, peraltro, di elevare con la tabella *D* l'ammontare dei diritti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere e con la tabella *E* la quota dei diritti stessi spettanti ai segretari, specie per quelli delle minori qualifiche, in considerazione dell'esiguo gettito che i diritti stessi danno nei piccoli comuni.

L'articolo 149, relativo alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno, dispone che da tale fondo siano tratte, oltre alle somme occorrenti per sussidiare i corsi di preparazione e di perfezionamento,

per effettuare i corsi di formazione e per pagare le borse di studio ed i premi di profitto, quelle necessarie per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 99, 100 e 101, al segretario e alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

L'articolo 150 traduce in norma di legge la prassi, ampiamente diffusa, di corrispondere ai segretari dei minori comuni un'indennità, qualora non possa essere assicurato l'alloggio in natura. La relativa facoltà è prevista per i comuni delle classi quinta e quarta.

Lo stesso articolo sancisce l'obbligo della fornitura dell'alloggio o della corresponsione dell'indennità per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

La norma risponde alla obiettiva necessità di assicurare, con la continua presenza dei segretari, il regolare funzionamento di detti comuni, ora compromesso dal frequente avvicinarsi in tali sedi di funzionari che, dopo alcuni mesi di permanenza, tentano in ogni modo di essere trasferiti.

Con l'articolo 151 sono riprodotte le norme vigenti in materia di concessione ferroviaria a tariffa ridotta. Sono allo studio, presso gli uffici ministeriali, provvedimenti intesi ad estendere tale concessione ai segretari comunali e provinciali a riposo, analogamente a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Si è già accennato alla necessità di assicurare ai segretari comunali e provinciali una preparazione professionale adeguata alla complessità delle loro funzioni e alle esigenze attuali delle Amministrazioni locali.

In analogia a quanto stabilito per gli impiegati dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stato previsto per i segretari un complesso di norme, contenute nel titolo IV, relative ai corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera, nonché a quelli di formazione e di perfezionamento.

Invero, corsi del genere sono espletati da molti anni, anche se manca, allo stato, una disciplina legislativa. Unica norma che si riferisca alla formazione professionale dei segretari è quella dell'articolo 207 *sub*-1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il quale stabili-

sce che le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministro dell'interno, per sussidiare i corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari in servizio.

Gli articoli da 152 a 163 traducono in norme legislative, con le opportune modifiche, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali dai quali è tuttora disciplinata la materia.

Di particolare rilievo è la norma dell'articolo 154, che autorizza il Ministero dell'interno ad istituire corsi di formazione per aspiranti segretari comunali ed a conferire borse di studio a coloro che, a seguito di apposito concorso per titoli, sono ammessi a frequentarli.

Con tale norma si è inteso dare una disciplina legislativa ai corsi che, ad iniziativa del Ministero dell'interno, sono stati istituiti in Roma, dal 1955, con risultati pienamente soddisfacenti ed a conferire valore legale al diploma rilasciato agli allievi che superano gli esami finali dei corsi stessi.

Nei cinque anni nei quali questi ultimi si sono svolti, si è potuto rilevare che il conferimento di borse di studio ha reso possibile ai beneficiari di attendere con serenità, per la durata di un anno accademico, allo studio delle discipline giuridiche ed amministrative e particolarmente di quelle concernenti l'attività dei comuni.

Gli articoli 152 e 156 disciplinano la istituzione e lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera e dei corsi di perfezionamento, ai quali si è ritenuto di ammettere anche i dipendenti degli enti locali.

Al fine di facilitare a questi ultimi ed ai segretari la frequenza di tali corsi, sono state previste, agli articoli 158, 159 e 160, particolari provvidenze.

All'articolo 159 è prevista, infine, la corresponsione di premi di profitto a coloro che superano con un elevato punteggio gli esami finali dei corsi di formazione e di perfezionamento.

* * *

Nel titolo V sono contenute le disposizioni varie, transitorie e finali.

Gli articoli dal n. 164 al n. 166 riproducono in gran parte le norme speciali vigenti per le regioni a statuto speciale.

In relazione alla ricostruzione dei ruoli provinciali dei segretari, disposta già dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, l'articolo 167 riproduce la norma, di cui all'articolo 29 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, in base alla quale il capo del personale dei segretari iscritti nei ruoli provinciali è il vice prefetto.

L'articolo 168 dispone che sia stabilito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello della pubblica istruzione, quali lauree debbano ritenersi equipollenti a quella in giurisprudenza, agli effetti della carriera dei segretari. Tale norma risponde alla esigenza di una esplicita e tassativa determinazione delle lauree equipollenti, che verrà anche a dare un preciso orientamento a quanti intendano intraprendere la carriera dei segretari comunali e provinciali.

Al fine di rendere più adeguato l'importo al valore attuale della moneta, l'articolo 171 prevede l'aumento da lire 300 a lire 1.000 della tassa di partecipazione ai concorsi previsti dal I titolo, stabilendo che col preventivo di essa si provveda al pagamento dei compensi e delle indennità spettanti ai membri delle commissioni giudicatrici ed alle spese per il funzionamento delle commissioni stesse. L'eventuale ulteriore fabbisogno è posto a carico dei comuni e delle province interessate.

In analogia a quanto previsto dalle norme transitorie della legge 9 agosto 1954, n. 748, gli articoli 173 e 174 dispongono, rispettivamente, la riapertura dei termini per la partecipazione ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della legge, ai quali potranno essere, quindi, ammessi coloro che in applicazione della legge stessa conseguiranno la promozione alle qualifiche richieste e la revisione straordinaria, da effettuarsi entro tre mesi, della classificazione dei comuni e delle province, con la successiva iscrizione dei segretari comunali e provinciali nel ruolo centrale ed in quelli provinciali.

Gli articoli dal n. 174 al n. 180 regolano la posizione dei segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in relazione alla nuova classificazione dei comuni. Il criterio al quale le norme contenute nei citati articoli sono ispirate è quello di ridurre al minimo possibile i movimenti dei segretari, e di tenere nel debito conto il servizio prestato presso sedi elevate, in base alle nuove norme, alla classe superiore.

I successivi articoli 181 e 182 disciplinano le promozioni a segretario comunale di 1ª classe e l'ammissione al concorso per titoli a posti di segretario capo di 2ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della legge e dei segretari non laureati, muniti del diploma di abilitazione, che conseguiranno la nomina a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 188.

Come già la legge 9 agosto 1954, n. 748, gli articoli citati prevedono il conferimento della «titolarità transitoria», ai segretari che verranno a trovarsi in servizio in comuni di classe non più corrispondente alla loro qualifica, in attesa che essi possano conseguire la promozione alla qualifica superiore e che possa essere, pertanto, normalizzata la loro posizione. A tali criteri sono informate, altresì, le norme in base alle quali ai segretari capi di 1ª classe ed ai segretari generali di 2ª classe, che si trovino in servizio presso sedi elevate rispettivamente alla classe seconda ed alla classe prima, può essere conferita la promozione alla qualifica superiore, purché siano in possesso di determinati requisiti, che fanno presumere la loro idoneità.

Particolare rilievo merita la norma dell'articolo 176, la quale dispone che i segretari in servizio all'entrata in vigore della legge, con la qualifica di segretario capo di 3ª classe, che viene soppressa, siano iscritti nei ruoli con la qualifica di segretari capi di 2ª classe.

In correlazione alla norma suddetta, l'articolo 177 dispone che i segretari capi di 2ª classe siano iscritti nei ruoli con la qualifica di segretari capi di 1ª classe.

In analogia a quanto previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, l'articolo 185 dà facoltà al Ministro dell'interno, per un quinquennio, di trattenere inservizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari che abbiano compiuto il 65º anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40º anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite e comunque non oltre il 68º anno di età. Viene, così, tradotta in norma giuridica la prassi osservata da alcuni anni nel collocamento a riposo dei segretari.

In considerazione dell'opportunità di ammettere anche la categoria dei segretari comunali ai benefici connessi all'esodo volontario, dei quali, a differenza degli impiegati civili dello Stato essa ha potuto usufruire una sola volta, si è ritenuto di richiamare in vigore, con l'articolo 187, le disposizioni delle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, nei riguardi dei segretari, li-

mitando ad un anno il periodo nel quale essi possono produrre la relativa domanda.

Modificato sostanzialmente il sistema di ammissione alla carriera dei segretari comunali, ed aboliti gli esami di abilitazione, si è rilevata la necessità di consentire a coloro che negli ultimi anni hanno ottenuto il relativo diploma, anche se non laureati, di conseguire, entro un congruo numero di anni, la nomina a segretario comunale a mezzo di concorso per titoli, senza, cioè, sostenere altri esami.

L'articolo 188 dispone, perciò, che nel primo triennio di applicazione della legge i posti vacanti di segretari di qualifica iniziale saranno conferiti per metà ai vincitori del concorso per titoli ed esami, di cui all'articolo 9, e per l'altra metà ai vincitori di apposito concorso per titoli, al quale saranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione. Nel successivo biennio, la quota dei posti riservata agli abilitati è ridotta ad un terzo.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****ORDINAMENTO DELLA CARRIERA****CAPO I.****CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI
E DELLE PROVINCIE****ART. 1.**

(Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario).

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella *A*.

Per i comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni uniti in consorzio.

I comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno e turismo sono assegnati alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere compresi in base alla popolazione residente.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

ART. 2.

(ConSORZI di comuni).

I comuni delle classi quarta e quinta appartenenti alla stessa provincia hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro per il servizio di segreteria.

ART. 3.

(Classificazione delle provincie per l'assegnazione del segretario).

A ciascuna provincia è assegnato, secondo i criteri indicati nella tabella *B*, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella medesima.

Le provincie della classe seconda, tenuto conto della popolazione residente della provincia e del capoluogo, della estensione della circoscrizione provinciale e del numero dei comuni in essa compresi, possono essere assegnate alla classe prima, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro dell'interno, sempre che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza maggior aggravio per i contribuenti, la maggiore spesa.

Le provincie che, a norma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, avevano ottenuto l'assegnazione di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella allegata alla predetta legge, vengono assegnate, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 4, alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere comprese in base alla tabella B.

ART. 4.

(Revisione della classificazione dei comuni).

Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento si procede alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella A.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta, determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, per quanto, nella determinazione di tali modalità, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra, non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale o dall'applicazione del 3° comma dell'articolo 1.

ART. 5.

(Revisione della classificazione delle provincie).

Alla revisione della classificazione delle provincie si procede con le modalità indicate nell'articolo precedente.

ART. 6.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore).

Qualora, per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, il segretario conserva transitoriamente la titolarità della sede.

Il Ministro dell'interno ed il prefetto, secondo la rispettiva competenza, hanno, tuttavia, facoltà di promuovere il segretario che si trovi nella condizione di cui al 1° comma, sentiti l'amministrazione interessata ed il Consiglio di amministrazione, qualora egli rivesta da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella nuova prevista ed abbia riportato, nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

ART. 7.

(Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica inferiore).

Qualora, per mutamento di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica inferiore a quella del segretario che in atto vi presta servizio quale titolare, questi, salvo che preferisca rinunciare alla propria qualifica, deve essere trasferito ad altra sede alla quale sia attribuito un segretario della sua qualifica.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, al segretario mantenuto in servizio sono corrisposti gli assegni inerenti alla propria qualifica.

CAPO II.

POSIZIONE GIURIDICA DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL SEGRETARIO PROVINCIALE — NOMINA E SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA

ART. 8.

(Posizione giuridica del segretario comunale e del segretario provinciale).

I segretari comunali e i segretari provinciali sono funzionari dello Stato. Essi esercitano funzioni direttive e dipendono gerarchicamente dal Capo dell'amministrazione presso la quale prestano servizio tranne che nell'adempimento delle funzioni ad essi direttamente demandate dalla legge.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati dalle disposizioni della presente legge.

Gli stipendi, assegni ed indennità ad essi spettanti sono a totale carico, rispettivamente, dei comuni e delle province.

ART. 9.

(Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali).

La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli, indetto ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno, per i posti che saranno disponibili nei comuni della classe quinta alla data del 30 giugno.

Nel caso che alcuni dei posti predetti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2°) età non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.

Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino con tale qualifica, ininterrotto servizio da almeno due anni, il limite massimo di età è elevato in misura corrispondente al periodo di servizio prestato, fino ad un limite massimo di cinque anni.

Per gli aspiranti che alla data del bando siano in servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di 32 anni è elevato in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato, fino ad un massimo di otto anni.

Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Le elevazioni del limite di età previste dai precedenti commi sono cumulabili. Non può, peraltro, essere ammesso in alcun caso al concorso colui che abbia superato il 45° anno di età;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica all'impiego. Il Ministro dell'interno ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5°) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Il decreto che indice il concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 10.

(*Esclusione dal concorso*).

L'esclusione dal concorso per l'ammissione in carriera può essere disposta solo per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato del Ministro dell'interno.

ART. 11.

(*Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera*).

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale è composta:

1°) da un consigliere di Stato, che la presiede;

2°) da un professore universitario di materie giuridiche;

3°) dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

4°) da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

5°) da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.

ART. 12.

(*Prove di esame*).

Gli esami di concorso consistono in tre prove scritte e in una orale sulle materie indicate nel programma di cui alla tabella *F*.

Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero dell'interno.

ART. 13.

(Disciplina degli esami).

Si applicano ai concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale le norme di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

ART. 14.

(Candidati dichiarati idonei).

Conseguono l'idoneità nei concorsi di cui al precedente articolo i candidati i quali abbiano riportato nella prova orale un punteggio non inferiore a sei decimi.

ART. 15.

(Formazione e pubblicazione della graduatoria).

Espletate le prove di esame ed ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara vincitori del concorso i candidati idonei in relazione al numero dei posti disponibili.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 16.

(Riserve di posti e preferenze).

Nei concorsi per il conferimento di posti di segretario comunale di qualifica iniziale le riserve di posti previste da leggi speciali in

favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritti a riserva.

Salvo quanto disposto dall'articolo 26, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione in carriera non sono influenti ai fini della progressione in carriera.

Nei concorsi per il conferimento di posti di grado iniziale sono preferiti, a parità di merito:

- 1°) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2°) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3°) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4°) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5°) gli orfani di guerra;
- 6°) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7°) gli orfani dei caduti per servizio;
- 8°) i feriti in combattimento;
- 9°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10°) coloro che hanno conseguito il certificato di frequenza dei corsi di preparazione previsti dall'articolo 152;
- 11°) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 12°) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 13°) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
- 14°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 15°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 16°) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- 17°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 18°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno, a qualunque titolo, presso amministrazioni comunali o provinciali;
- 19°) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

- a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato o delle regioni;
- c) dall'età.

ART. 17.

(Nomina in ruolo).

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, che terrà presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria.

Le assegnazioni alle sedi vacanti sono disposte dai prefetti, con i criteri indicati nel primo comma.

Il provvedimento di nomina deve indicare la data in cui il segretario dovrà assumere servizio.

La nomina del segretario che, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui egli prende servizio.

Decade dalla nomina il segretario che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito.

ART. 18.

(Nullità delle assunzioni).

L'assunzione in ruolo di segretari fatta senza il concorso previsto dalla presente legge è nulla di diritto e non produce alcun effetto, ferma restando la responsabilità di chi vi ha provveduto.

ART. 19.

(Periodo di prova).

La prima ammissione in servizio dei segretari comunali di 2ª classe ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno.

Compiuto il periodo di prova, il segretario consegue la nomina definitiva, previo giudizio favorevole del Consiglio provinciale di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il prefetto dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego, qualora non ritenga di prorogare il periodo di esperimento di altri sei mesi.

Al termine del nuovo periodo di prova, il prefetto, su conforme giudizio del Consiglio di amministrazione, conferisce al segretario la nomina definitiva ovvero dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

ART. 20.

(Ruoli dei segretari comunali - Pubblicazione - Ricorsi).

I segretari generali di 1^a e 2^a classe ed i segretari capi di 1^a classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari capi di seconda classe ed i segretari comunali di 1^a e 2^a classe sono iscritti nel ruolo della provincia nella quale prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali indicati nel primo comma è compilato dal Ministero dell'interno, secondo la situazione al 1^o gennaio, entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali indicati nel secondo comma sono compilati dalle Prefetture delle provincie nelle quali i segretari prestano servizio, secondo la situazione al 1^o gennaio, entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicati nei *Fogli degli annunci legali* delle provincie medesime.

Nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione, rispettivamente al Ministro dell'interno ed al prefetto, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardano.

Contro il provvedimento del prefetto è dato ricorso al Ministro dell'interno.

ART. 21.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

Per ogni segretario sono tenuti, presso il Ministero dell'interno o la Prefettura, secondo la rispettiva competenza, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare la carriera. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

Nello stato matricolare sono indicati:

i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza nei comuni, nelle provincie ed in altri enti pubblici;

i provvedimenti concernenti la nomina, lo stato, la carriera, il trattamento economico e le decisioni giurisdizionali o gerarchiche ad essi relative.

Nello stato matricolare sono, inoltre, annotati tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni. È, altresì, indicato lo stato di famiglia con le relative variazioni, che il segretario ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura della provincia nella quale presta servizio ovvero al Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza.

ART. 22.

(Criteri per la determinazione dell'anzianità).

L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dalla anzianità nella qualifica precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nella qualifica precedente, è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per motivi di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dalla qualifica con privazione dello stipendio.

ART. 23.

(Promozioni a segretario comunale di 1ª classe).

Le promozioni a segretario comunale di 1ª classe sono conferite, con decreto del prefetto su parere del Consiglio provinciale di amministrazione, per anzianità congiunta al merito, ai segretari comunali di 2ª classe che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio di ruolo e riportato per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

ART. 24.

(Promozioni a segretario capo di 2ª classe).

Le promozioni a segretario capo di 2ª classe sono conferite a seguito di concorso per titoli da bandire, nel giugno di ogni anno, in ciascuna provincia, con decreto del pre-

fetto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, cumulativamente per tutte le sedi della classe 4^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 47.

Ai concorsi di cui al precedente comma sono ammessi i segretari comunali di 1^a classe, anche se in servizio in altre provincie, i quali abbiano almeno sei anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

Le graduatorie di merito sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

La nomina a segretario capo di 2^a classe è conferita ai vincitori del concorso con decreto del prefetto, il quale provvede, altresì, alla loro contemporanea assegnazione alle sedi messe a concorso, tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione del servizio nella sede assegnata entro il termine prefisso comporta rinuncia alla promozione.

Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunci legali* della provincia.

ART. 25.

(*Nomina a segretario capo di 1^a classe*).

I posti di segretario capo di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli e per esami, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe 3^a rimaste o divenute vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 48.

Al concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe sono ammessi:

a) i segretari comunali i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati equiparati alla qualifica

di segretario capo di 1^a classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, tranne quello dell'età, nonché del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale ed abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo, in qualità di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di 2^a classe devono, inoltre, aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di 1^a classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, che abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tale qualità.

Gli esami del concorso di cui al primo comma consistono in tre prove scritte e in una prova orale, nelle materie indicate nella tabella G.

Per quanto concerne la disciplina degli esami si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 13.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi.

ART. 26.

(Valutazione del servizio militare).

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di segretario capo di 1^a classe, previsto dall'articolo 25, il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero come servizio di ruolo.

In ogni caso, ai fini della partecipazione al concorso anzidetto, è richiesto un periodo minimo di quattro anni di servizio effettivo quale segretario di ruolo.

ART. 27.

(*Nomina a segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe*).

I posti di segretario comunale generale di 1^a e 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante delle classi corrispondenti, al quale possono partecipare:

a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso ed i segretari provinciali della qualifica inferiore, purché siano forniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale. I segretari provinciali di qualifica inferiore devono, inoltre, avere prestato, almeno per tre anni, ininterrotto servizio nella qualifica stessa ed avere riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

d) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del titolare, nonché i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie, i quali siano considerati appartenenti alla stessa qualifica o ad una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, tranne quello dell'età, nonché del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, ovvero siano risultati vincitori o idonei nel concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale. I vice segretari ed i capi ripartizione appartenenti alla qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe della segreteria messa a concorso devono aver riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

I posti di segretario generale di 1^a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000

abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari generali di 1^a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella propria qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari provinciali generali di 1^a classe, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore ai 250.000 abitanti ed i vice segretari delle provincie il cui capoluogo abbia una popolazione superiore ai 250.000 abitanti, i quali tutti abbiano i requisiti di cui alla lettera a) e ai precedenti commi.

I vice segretari ed i capi ripartizione, per partecipare ai concorsi di cui al precedente articolo, devono rivestire da almeno tre anni tale qualifica ed aver prestato un numero di anni di servizio effettivo, quali impiegati di ruolo alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, pari almeno alla somma dei minimi di permanenza in ciascuna qualifica previsti dalla presente legge perché un segretario comunale possa conseguire la qualifica corrispondente al posto messo a concorso.

Per l'ammissione ai concorsi di cui ai precedenti commi non è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra equipollente per i segretari comunali e provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, i quali abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio con tali qualifiche.

ART. 28.

(Nomina a segretario provinciale generale di 2^a classe).

I posti di segretario provinciale generale di 2^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante.

Al concorso possono partecipare:

a) i segretari delle altre provincie della classe seconda;

b) i segretari comunali, i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle provincie, i quali abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 27 per partecipare ai concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 2^a classe.

ART. 29.

(Periodo di prova per i segretari provinciali).

La prima assunzione in servizio dei segretari provinciali di 2^a classe ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno.

Compiuto il periodo di prova, il Ministro dell'interno conferisce al segretario provinciale la nomina definitiva, previo giudizio favorevole del Consiglio centrale di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il Ministro dell'interno dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego, qualora non ritenga di prorogare il periodo di esperimento di altri sei mesi.

Al termine del nuovo periodo di prova, il Ministro dell'interno, su conforme giudizio del Consiglio di amministrazione, conferisce al segretario la nomina definitiva, ovvero dichiara, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

ART. 30.

(Nomina a segretario provinciale generale di 1^a classe).

I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1^a classe;

b) i segretari provinciali generali di 2^a classe, che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto;

c) i segretari comunali ed i vice segretari titolari comunali e provinciali in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale di 1^a classe.

I posti di segretario provinciale generale di 1^a classe delle provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

a) i segretari provinciali generali di 1^a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta in tale qualifica, con costanti giudizi complessivi di ottimo;

b) i segretari comunali generali di 1ª classe che abbiano i requisiti indicati alla lettera a);

c) i vice segretari comunali e provinciali di cui al 2º comma dell'articolo 27.

ART. 31.

(Ruolo dei segretari provinciali).

I segretari provinciali sono iscritti in un ruolo nazionale.

Il ruolo di anzianità dei segretari provinciali è compilato dal Ministero dell'interno, secondo la situazione al 1º gennaio, entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione i segretari provinciali possono presentare opposizione al Ministro dell'interno al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardano.

ART. 32.

(Disposizioni per i segretari provinciali).

Ai segretari provinciali si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge per i segretari comunali.

I segretari provinciali di 1ª e 2ª classe sono equiparati, rispettivamente, ai segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe.

ART. 33.

(Trasferimento del segretario provinciale nel ruolo dei segretari comunali e del segretario comunale nel ruolo dei segretari provinciali).

Il Ministro dell'interno può trasferire, a domanda, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, il segretario provinciale che sia in possesso del diploma di abilitazione di cui al n. 3 dell'articolo 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, o abbia conseguito la idoneità nel concorso di cui all'articolo 9 della presente legge, nel ruolo dei segretari comunali, o il segretario comunale, provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra equipolente, nel ruolo dei segretari provinciali.

Il segretario trasferito ai sensi del precedente comma occuperà nel ruolo l'ultimo posto fra i segretari di qualifica pari a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

ART. 34.

(Supplenza del segretario assente o impedito).

In caso di assenza o di impedimento del segretario di un comune appartenente alla classe prima, seconda o terza, o del segretario

provinciale, la supplenza è conferita, con decreto del Ministro dell'interno, al vice segretario, qualora esista, o ad altro segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire.

Qualora ricorrano motivi d'urgenza, il provvedimento può essere adottato, in via del tutto provvisoria, dal prefetto, che deve subito riferirne al Ministero dell'interno, per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del segretario di un comune della classe quarta, la supplenza è conferita, con decreto del prefetto, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale. Se il segretario assente o impedito è titolare in un comune della quinta classe, la supplenza è conferita dal prefetto ad un segretario iscritto nel ruolo provinciale, ovvero a persona fornita dei requisiti richiesti per la nomina a segretario comunale di qualifica iniziale, escluso il limite di età, nonché di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851;

b) idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale, previsto dall'articolo 9 della presente legge;

c) diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, indetto dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 155 della presente legge;

d) idoneità nel concorso a posti di consigliere di 3^a classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Il supplente che non rivesta la qualifica di segretario di ruolo deve prestare la promessa solenne di cui all'articolo 59.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di breve assenza, di durata non superiore a cinque giorni, ovvero di congedo ordinario del segretario, purché il regolamento organico dell'Ente preveda la sostituzione del segretario stesso con altro dipendente di ruolo, in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d) del 3° comma.

ART. 35.

(Reggenza di segreteria vacante).

In caso di vacanza del posto di segretario comunale o di segretario provinciale, e fino a quando non possa provvedersi alla nomina del titolare, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza,

può conferire la reggenza ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella corrispondente alla classe della sede vacante, o al vicesegretario, ovvero a persona fornita dei titoli e dei requisiti previsti dal 3° comma dell'articolo 34.

Colui al quale sia stata conferita la reggenza di una segreteria vacante, qualora non sia iscritto nei ruoli dei segretari, presta la promessa solenne prevista dall'articolo 59.

CAPO III.

DISCIPLINA DEI CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SEGRETARIO GENERALE DI 1^a E 2^a CLASSE E DI SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

ART. 36.

(Termini per il bando e l'espletamento dei concorsi per le sedi vacanti della prima e seconda classe).

I concorsi a posti di segretario provinciale e di segretario comunale delle classi 1^a e 2^a devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti ed il procedimento di concorso deve essere esaurito entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.

ART. 37.

(Indizione dei concorsi).

I concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1^a e di 2^a classe e di segretario capo di 1^a classe sono indetti con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

ART. 38.

(Periodo minimo di permanenza in ciascuna sede).

Non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1^a e 2^a classe ed al concorso per trasferimento per le sedi della classe terza i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe del comune o della provincia messi a concorso, i quali, alla data del bando, non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio.

ART. 39.

(Ammissione ai concorsi dei vice segretari e dei capi ripartizione).

Agli effetti della partecipazione ai concorsi, i vice segretari sono considerati appartenenti alla qualifica inferiore a quella del segretario assegnato al comune od alla provincia ove prestano servizio di ruolo, sempre che abbiano attribuita, dal regolamento organico, la piena sostituzione del titolare, in caso di assenza o impedimento; i capi ripartizione sono considerati appartenenti a due qualifiche inferiori.

ART. 40.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi).

Il giudizio sui concorsi per i posti di segretario generale comunale e provinciale di 1^a e 2^a classe è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato o da un prefetto, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un professore universitario di materie giuridiche;

da un esperto nelle discipline amministrative;

dal sindaco del comune o dal presidente della Giunta della provincia cui rispettivamente il concorso si riferisce;

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Il giudizio sui concorsi per titoli ed esami a posti di segretario capo vacanti nei comuni della classe terza è dato da una Commissione composta:

da un consigliere di Stato, che la presiede;

da un professore universitario di materie giuridiche;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un funzionario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione ci-

vile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di ragioneria;

da un segretario comunale generale, di qualifica non inferiore a segretario generale comunale di 2^a classe, scelto dal Ministero fra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico, rispettivamente, dei comuni e delle provincie interessate.

ART. 41.

(Incompatibilità dei membri delle Commissioni giudicatrici).

Non possono contemporaneamente fare parte della Commissione giudicatrice parenti ed affini sino al quarto grado e coloro che, nello stesso grado, siano parenti od affini di uno dei concorrenti.

ART. 42.

(Sostituzione di membri delle Commissioni giudicatrici).

Nel caso in cui, dopo effettuata la nomina delle Commissioni giudicatrici, venisse a mancare alcuno dei membri delle Commissioni stesse, si provvede alla sostituzione con altre persone appartenenti a categorie corrispondenti, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già espletate.

ART. 43.

(Deliberazione delle Commissioni giudicatrici).

Le Commissioni giudicatrici deliberano a maggioranza di voti e con la presenza di tutti i membri. in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del segretario.

Dai verbali, firmati da tutti i commissari, devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti nonché dall'avviso di concorso, i criteri seguiti, i voti attribuiti

a ciascun concorrente per ciascuna categoria dei titoli e, infine, la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.

Le votazioni sono palesi.

ART. 44.

(Formazione ed efficacia della graduatoria dei concorsi).

Al termine dei lavori, la Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Nel caso che più candidati abbiano conseguito lo stesso punteggio, la precedenza nella graduatoria è stabilita in relazione all'anzianità, a norma dell'articolo 22.

Il Ministro dell'interno, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria, la cui efficacia è limitata ai soli posti messi a concorso.

Se, peraltro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, il Ministro dell'interno ha facoltà di procedere alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà può essere esercitata entro un anno dall'approvazione della graduatoria, per i concorsi a posti di segretario generale di 1^a e 2^a classe ed entro sei mesi per il concorso per la nomina a segretario capo di 1^a classe.

Le graduatorie di merito dei candidati sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

ART. 45.

(Interpellanze prima della nomina).

Il candidato ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale generale di 1^a e 2^a classe che, interpellato dal Ministero dell'interno, non comunichi, entro 15 giorni dal ricevimento del relativo invito, se intenda accettare la eventuale nomina al posto messo a concorso, è dichiarato rinunziatario alla nomina stessa.

CAPO IV.

TRASFERIMENTO D'UFFICIO
E CONCORSI PER TRASFERIMENTO

ART. 46.

(Trasferimento d'ufficio).

I trasferimenti d'ufficio dei segretari comunali e dei segretari provinciali possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, con provvedimento motivato, previo parere delle Amministrazioni interessate.

Nella scelta della nuova sede, il Ministro dell'interno od il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, tiene conto anche delle condizioni ed esigenze di famiglia del segretario nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

I trasferimenti d'ufficio ad altro comune della stessa classe dei segretari comunali di 1^a e 2^a classe e dei segretari capi di 2^a classe sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra.

I trasferimenti dei segretari comunali aventi qualifiche superiori e dei segretari provinciali sono sempre disposti dal Ministro dell'interno.

ART. 47.

(Concorsi per trasferimento a sedi della classe quinta e quarta).

Ogni due anni i prefetti bandiscono, con proprio decreto, da pubblicarsi nel *Foglio degli annunci legali* della provincia, un unico concorso per titoli per tutte le sedi della classe quinta vacanti nella provincia alla data del bando.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari comunali di 1^a e 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Ogni due anni, i prefetti bandiscono, altresì, con le stesse modalità, un concorso per tutte le sedi vacanti della classe quarta, al quale possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 2^a classe, anche se in servizio in altre province.

Le graduatorie di merito dei candidati ai concorsi di cui ai precedenti commi sono formate dal Consiglio provinciale di amministrazione.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui ai precedenti commi devono essere

indicate, in ordine di preferenza, le sedi per le quali si concorre.

L'assegnazione dei segretari ai comuni della classe quinta e quarta messi a concorso è disposta simultaneamente con decreto del prefetto in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione. Effettuate le assegnazioni, cessa la validità delle graduatorie dei concorsi.

Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel *Foglio degli annunzi legali* della provincia.

ART. 48.

(*Concorso per trasferimento a sedi della classe terza*).

Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è bandito, almeno ogni due anni, un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle sedi di classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

A detto concorso possono partecipare i segretari capi di 1^a classe.

Nella domanda di ammissione al concorso debbono essere indicate, nell'ordine di preferenza, le sedi per le quali il candidato intenda concorrere.

L'assegnazione dei vincitori ai comuni messi a concorso è disposta contemporaneamente per tutte le sedi, con decreto del Ministro dell'interno, secondo l'ordine della graduatoria o delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. Effettuata la simultanea assegnazione dei vincitori, cessa la validità della graduatoria.

Il decreto del Ministro dell'interno che approva la graduatoria è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 49.

(*Commissione giudicatrice del concorso per trasferimento a sedi della classe terza*).

La Commissione giudicatrice del concorso previsto dall'articolo 48 è composta:

da un prefetto che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali o da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;

da un sindaco di comune appartenente alla classe terza, scelto fra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani:

da un esperto in discipline amministrative;

da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di 2^a classe, scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei comuni interessati.

ART. 50.

(Rinunzia alle sedi messe a concorso).

Dopo l'assegnazione dei vincitori dei concorsi per trasferimento, le sedi delle classi terza, quarta e quinta che rimangono vacanti per rinunzia o per altra causa sono coperte in occasione dei successivi concorsi per l'ammissione in carriera o per la promozione alle qualifiche di segretario capo di 1^a e 2^a classe, tranne che, per esigenze di servizio, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, non ritenga di coprirle a mezzo di trasferimento d'ufficio.

CAPO V.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

ART. 51.

(Dimissioni).

Il segretario può dimettersi dall'ufficio in qualunque tempo.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto, rispettivamente al sindaco o al presidente della Giunta provinciale, che le rimette subito, col proprio motivato parere, al prefetto per l'inoltro al Ministero dell'interno.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno.

Il segretario che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del segretario.

Se al momento in cui il segretario presenta le dimissioni siano stati iniziati gli

accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

In caso di dimissioni volontarie, spetta al segretario il trattamento di quiescenza e previdenza previsto dalle disposizioni in vigore.

Per i segretari il cui trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti di cui all'articolo 57, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per i segretari iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. In tal caso la liquidazione del trattamento di quiescenza avviene con le norme del regolamento dell'Ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

ART. 52.

(*Decadenza*).

Oltre che nel caso previsto dall'articolo 78, il segretario incorre nella decadenza dall'impiego:

- a) quando perde la cittadinanza italiana;
- b) quando accetta una missione o altro incarico da un'autorità straniera senza autorizzazione del Ministro dell'interno;
- c) quando, senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimane assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni;
- d) quando è accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La decadenza è disposta, in ogni caso, con decreto motivato del Ministro dell'interno.

ART. 53.

(*Effetti della decadenza*).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

Il segretario decaduto ai sensi della lettera d) dell'articolo precedente non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

ART. 54.

(Dispensa dal servizio).

Può essere dispensato dal servizio il segretario divenuto inabile per motivi di salute, nonché quello che ha dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

Ai fini del precedente comma è considerato di persistente insufficiente rendimento il segretario che, previamente ammonito, riporta al termine dell'anno nel quale è stato richiamato un giudizio complessivo inferiore al buono.

Al segretario proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare le proprie eventuali osservazioni.

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione.

Il segretario può chiedere di essere sentito personalmente dal Consiglio centrale di amministrazione.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

ART. 55.

(Accertamento sanitario per la dispensa).

Quando la dispensa dal servizio deve essere disposta per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute del segretario mediante visita medica collegiale.

Il segretario ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia, qualora ne faccia domanda e si assuma la relativa spesa.

ART. 56.

(Collocamento a riposo).

I segretari comunali ed i segretari provinciali sono collocati a riposo, con decreto del Ministro dell'interno, al compimento del 65° anno di età.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro dell'interno ha facoltà di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che, nel

predetto periodo, raggiungano il limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

Il Ministro dell'interno, ha, altresì, la facoltà di collocare a riposo, d'ufficio od a domanda, indipendentemente dal limite di età, i segretari che abbiano compiuto quaranta anni di servizio.

All'atto del collocamento a riposo, può essere conferito al segretario il titolo ufficiale onorifico inerente alla qualifica immediatamente superiore a quella da lui rivestita.

ART. 57.

(Trattamento di quiescenza dei segretari iscritti ai Monti pensioni degli Enti locali).

Ai segretari comunali e provinciali iscritti ai Monti pensioni degli Enti locali si applicano le norme sancite nei regolamenti degli Enti stessi per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti.

ART. 58.

(Riammissione in servizio).

Il segretario cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 52 può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio centrale di amministrazione.

Il segretario è riammesso con la qualifica alla quale apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può avere luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

TITOLO II.

STATO GIURIDICO

CAPO I.

DIRITTI E DOVERI

ART. 59.

(Promessa solenne e giuramento).

Il segretario comunale e il segretario provinciale, all'atto dell'assunzione in prova, devono prestare, in presenza di due testimoni, davanti al prefetto, che può delegare il sindaco ed il presidente della Giunta pro-

vinciale a riceverla, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

Il segretario comunale e il segretario provinciale, che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono prestare, in presenza di due testimoni, giuramento davanti al prefetto, che può delegare, rispettivamente, il sindaco o il presidente della Giunta provinciale a riceverlo.

La formula del giuramento è la seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse della Amministrazione per il pubblico bene ».

Della promessa solenne e del giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale è conservato presso il Ministero dell'interno o la Prefettura, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

Del giuramento è presa nota nello stato matricolare.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

ART. 60.

(Obbligo della residenza).

Il segretario comunale deve risiedere stabilmente nel comune presso il quale esercita il suo ufficio.

Il segretario provinciale deve risiedere stabilmente nel comune capoluogo della provincia presso la quale esercita il suo ufficio.

Il prefetto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il segretario a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

ART. 61.

(Comportamento in servizio).

Il segretario deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, in conformità delle leggi, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene.

Il segretario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente, attraverso il comune o la provincia, gli interessi nazionali, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

Nei rapporti con i superiori il segretario deve ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai dipendenti, in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio.

Nei rapporti con il pubblico, il comportamento del segretario deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

Qualora non sussistano particolari ragioni, da sottoporre al capo dell'Amministrazione, il segretario deve, di regola, trattare gli affari attribuiti alla sua competenza tempestivamente e secondo il loro ordine cronologico.

Fuori dall'ufficio, il segretario deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.

ART. 62.

(Orario di servizio).

Il segretario è tenuto ad osservare l'orario giornaliero di servizio stabilito dall'Amministrazione presso la quale presta servizio.

La durata dell'orario giornaliero non potrà eccedere quella massima stabilita per i dipendenti civili dello Stato.

Qualora le esigenze dell'Amministrazione lo richiedano, il segretario è tenuto a prestare servizio, con diritto alla retribuzione per il lavoro straordinario, anche in ore non comprese nell'orario normale.

ART. 63.

(Segreto d'ufficio).

Il segretario deve mantenere il segreto di ufficio e non può dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratta di atti segreti, informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni amministrative di qualsiasi natura ed a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne danno per l'Amministrazione o per terzi.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il segretario rilascia, a chi ne abbia interesse, copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dalle leggi, dai regolamenti o dal capo dell'Amministrazione.

ART. 64.

(Dovere verso il capo dell'Amministrazione).

Il segretario deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale nell'esercizio delle sue funzioni.

Il segretario ha diritto di consegnare al capo dell'Amministrazione pieghi suggellati diretti al prefetto o al Ministro dell'interno esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza attinenti al rapporto d'impiego.

Tali pieghi devono essere inoltrati d'ufficio senza indugio.

ART. 65.

(Limite al dovere verso i superiori).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale, ai quali venga impartito un ordine che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farne rimostranza allo stesso superiore che ha impartito l'ordine, dichiarandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, essi hanno il dovere di darvi esecuzione.

Essi non devono comunque eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

ART. 66.

(Diritto all'esercizio delle funzioni).

Il segretario ha diritto all'esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio e non può esserne privato tranne che nei casi previsti dalla legge.

ART. 67.

(Riposo settimanale).

Il segretario ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, che, di regola, deve coincidere con la domenica, e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi.

Qualora, per esigenze dell'Amministrazione, il segretario debba prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di astenersi dal lavoro in un altro giorno feriale stabilito dall'Amministrazione.

ART. 68.

(Congedo ordinario).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario di un mese

retribuito, da usufruire in un solo periodo continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. Essi possono chiedere di distribuire il congedo in periodi di minore durata che non eccedano, nel complesso, la durata di un mese.

Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo servizio.

Il segretario comunale ed il segretario provinciale non possono rinunciare al congedo.

Il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il segretario ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

Il congedo è concesso dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Il prefetto ha facoltà di disporre, per esigenze di carattere generale, la sospensione della concessione del congedo ordinario, per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 69.

(Congedo straordinario).

Al segretario comunale ed al segretario provinciale, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi, per gravi motivi, congedi straordinari.

Il congedo straordinario compete di diritto quando il segretario debba contrarre matrimonio o sostenere esami o, qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. Nel caso di matrimonio il segretario ha diritto a quindici giorni di congedo straordinario.

In ogni caso, il congedo straordinario non può superare, complessivamente, nel corso dell'anno, la durata di due mesi.

Il congedo straordinario è concesso dal Ministro dell'interno ai segretari provinciali ed ai segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale; dal prefetto, ai segretari iscritti nei ruoli provinciali.

ART. 70.

(Congedo straordinario per richiamo alle armi).

Il segretario richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di due mesi.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 71.

(Cumulo di congedo ordinario e straordinario).

Il segretario che abbia fruito del congedo straordinario conserva il diritto al congedo ordinario.

ART. 72.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo).

Per ogni segretario, anche se in prova, deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Il rapporto informativo è compilato e firmato dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale e riveduto dal prefetto per i segretari generali o dal vice prefetto per i segretari aventi qualifiche inferiori. Il prefetto o il vice prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può confermare o modificare il giudizio complessivo.

In caso di modifica il nuovo giudizio deve essere motivato.

Al segretario al quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il rapporto informativo deve essere redatto in base ai seguenti elementi: doti intellettuali e di cultura; qualità morali e di carattere; preparazione e capacità professionale; qualità delle prestazioni di servizio e rendimento; capacità organizzativa ed attitudine ad esercitare funzioni di maggiore responsabilità; stima e prestigio goduti in ufficio e fuori.

Nel rapporto stesso deve essere tenuto, altresì, conto della eventuale attività scientifica nonché di ogni altro elemento che possa concorrere a meglio delineare la personalità del segretario.

Per i segretari in prova il rapporto informativo deve essere compilato anche alla fine del periodo di prova.

ART. 73.

(Ricorso gerarchico avverso il giudizio complessivo).

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo al segretario che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora

ne faccia richiesta, il segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione il segretario può ricorrere al Consiglio centrale di amministrazione. Il Consiglio, sentito il sindaco o il presidente della Giunta provinciale ed il prefetto o il vice prefetto, a seconda della qualifica rivestita dal segretario, formula il giudizio definitivo.

La deliberazione del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

ART. 74.

(Impossibilità di compilazione del rapporto informativo).

Qualora, per uno o più anni, non sia stata possibile la compilazione del rapporto informativo, il giudizio complessivo è formulato dal Consiglio centrale di amministrazione, valutati gli elementi in possesso dell'Amministrazione.

Il rapporto informativo per il segretario che, alla fine dell'anno, si trova in servizio nella posizione di comando presso un consorzio di comuni, è compilato dal presidente dell'assemblea consorziale; per il segretario che si trovi distaccato, a norma del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, presso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli Istituti di previdenza — è compilato dal direttore della Divisione presso la quale egli presta servizio.

ART. 75.

(Casi di incompatibilità).

I parenti fino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado dell'esattore comunale o del ricevitore provinciale non possono essere nominati, rispettivamente, segretario del comune o della provincia.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può, tuttavia, sentita l'Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e il segretario provinciale a prestare opera retribuita presso Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri Enti pubblici locali.

Con l'ufficio di segretario comunale o di segretario provinciale è, altresì, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio

di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

I segretari possono, per altro, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.

Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il capo dell'amministrazione è tenuto a denunciare al prefetto i casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti dei quali sia venuto a conoscenza.

ART. 76.

(Ufficio di notaio).

Nei comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'ufficio di segretario comunale è compatibile con quello di notaio.

ART. 77.

(Effetto dell'assunzione di altro impiego).

L'assunzione di altro impiego, nei casi nei quali non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego di segretario, salva la corresponsione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 51.

ART. 78.

(Provvedimenti per casi di incompatibilità).

Salvo il disposto dell'articolo 77 il segretario che contravvenga ai divieti posti dall'articolo 75 è diffidato dal prefetto a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che il segretario abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il segretario decade dall'impiego.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione.

ART. 79.

(Cause dell'aspettativa).

Il segretario può essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia.

Il collocamento in aspettativa è disposto, su domanda del segretario, dal Ministro dell'interno per i segretari provinciali e per i segretari comunali del ruolo nazionale e dal prefetto per i segretari dei ruoli provinciali. Può essere anche disposto d'ufficio, per servizio militare o per infermità; in tal caso il segretario può chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa.

Non può, in alcun caso, disporsi del posto del segretario collocato in aspettativa.

ART. 80.

(Aspettativa per servizio militare).

Il segretario chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare.

Il segretario richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo.

Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera.

ART. 81.

(Aspettativa per infermità).

L'aspettativa per infermità è disposta d'ufficio od a domanda quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dal prefetto e dal Ministro dell'interno, a seconda della rispettiva competenza, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del segretario se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi per oltre diciotto mesi.

Il prefetto ovvero il Ministro dell'interno può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari.

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera.

In caso di infermità del segretario riconosciuta dipendente da causa di servizio, sono a carico del comune o della provincia della cui segreteria egli è titolare le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi quando non vi siano altri enti, istituti o privati obbligati, comunque, ad assumere l'onere.

Per la perdita dell'integrità fisica, riconosciuta dipendente da causa di servizio, compete al segretario, a carico del comune o della provincia, un equo indennizzo nella misura che verrà determinata dal Consiglio centrale di amministrazione, per i segretari provinciali e per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale e dal Consiglio provinciale di amministrazione, per i segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali.

Avverso le deliberazioni del collegio medico e delle commissioni mediche ospedaliere, di cui ai regi decreti 5 novembre 1895, n. 603, e 15 aprile 1928, n. 1024, adottate nei procedimenti di accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e di determinazione dell'equo indennizzo, previsti dal presente articolo, i segretari possono esperire le impugnative stabilite dai decreti sopra citati.

ART. 82.

(Aspettativa per motivi di famiglia).

Il segretario che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministro dell'interno ovvero al prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Il Ministro o il prefetto deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata della aspettativa richiesta.

L'aspettativa può, in qualunque momento, essere revocata per ragioni di servizio.

Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione in carriera e del trattamento economico.

Il segretario che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo trascorso in aspettativa.

ART. 83.

(Cumulo di aspettativa).

Due periodi di aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti del limite massimo di durata previsto dall'articolo 82, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite

massimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 81, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità, il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, secondo la rispettiva competenza, può consentire al segretario che abbia raggiunto i limiti previsti dai comma precedenti e ne faccia richiesta un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi.

ART. 84.

(Dispensa dal servizio per infermità).

Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall'articolo 81 o dall'articolo 83, il segretario che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato.

Si applicano al procedimento di dispensa le norme di cui all'articolo 55.

ART. 85.

(Disponibilità).

In caso di soppressione di posti per variazioni nella circoscrizione territoriale o per effetto della costituzione di consorzi, i segretari titolari dei posti soppressi sono collocati in disponibilità, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio centrale di amministrazione, qualora non si possa far luogo al trasferimento presso altre sedi della stessa classe.

È tuttavia in facoltà del Ministro dell'interno di disporre, col consenso del segretario, l'assegnazione di questo ad un posto vacante di classe inferiore. In tal caso, il segretario conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, salvo il diritto di occupare il primo posto che si renda disponibile nella classe corrispondente alla qualifica rivestita.

Qualora la soppressione del posto avvenga mentre il segretario titolare del posto soppresso si trova in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia, il collocamento in disponibilità decorre, agli effetti economici, dalla data di scadenza dell'aspettativa.

Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

ART. 86.

(Richiamo in servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è richiamato in servizio quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si renda vacante una sede della classe corrispondente alla qualifica da lui rivestita.

Il segretario riassunto in servizio prende posto nel ruolo al quale è assegnato con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio relativo alla anzianità medesima.

ART. 87.

(Dispensa dal servizio del segretario in disponibilità).

Il segretario in disponibilità è collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora, trascorsi due anni dalla data del collocamento in disponibilità, non sia stato richiamato in servizio, ai sensi dell'articolo precedente.

È, altresì, collocato a riposo, salvo il trattamento di quiescenza e previdenza al quale abbia diritto, qualora non riassuma servizio nel posto assegnatogli a seguito di richiamo in servizio.

ART. 88.

(Norme disciplinari per il segretario in aspettativa e in disponibilità).

Il segretario in aspettativa o in disponibilità è soggetto alle stesse norme disciplinari stabilite per i segretari in attività di servizio, in quanto applicabili.

Egli deve comunicare al prefetto o al capo dell'Amministrazione la sua residenza ed ogni eventuale cambiamento.

CAPO II.

DISCIPLINA

ART. 89.

(Sanzioni).

Il segretario comunale e il segretario provinciale che violino i loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1°) censura;
- 2°) riduzione dello stipendio;
- 3°) sospensione dall'ufficio;
- 4°) destituzione.

Le sanzioni disciplinari a carico dei segretari comunali generali di 1^a e 2^a classe, dei segretari capi di 1^a classe e dei segretari provinciali sono inflitte dal Ministro dell'interno; quelle a carico dei segretari comunali di qualifica inferiore sono inflitte dal prefetto della provincia nella quale il segretario prestava servizio al tempo in cui le infrazioni addebitate sono state commesse.

La censura a carico dei segretari comunali di ogni qualifica e dei segretari provinciali può essere inflitta anche dal prefetto, nonché, secondo la rispettiva competenza, dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale.

Qualora la censura venga inflitta dal sindaco o dal presidente della Giunta provinciale, questi deve darne immediata comunicazione al prefetto.

Contro il provvedimento del sindaco o del presidente della Giunta provinciale è dato ricorso al prefetto, e contro quello del prefetto al Ministro dell'interno.

Salvo che per la censura, le sanzioni disciplinari sono inflitte previo parere della Commissione di disciplina.

ART. 90.

(Censura).

La censura è una dichiarazione di biasimo, scritta e motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni.

ART. 91.

(Riduzione dello stipendio).

La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ad un quinto di una mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

La riduzione dello stipendio è inflitta:

- a) per grave negligenza in servizio;
- b) per irregolarità nell'ordine di trattazione degli affari;
- c) per inosservanza dei doveri d'ufficio;
- d) per contegno scorretto verso i superiori, i dipendenti ed il pubblico;
- e) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- f) per violazione del segreto d'ufficio.

ART. 92.

(Sospensione dall'ufficio).

La sospensione dall'ufficio consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.

La sospensione è inflitta:

- a) nei casi previsti dall'articolo precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
- b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
- c) per uso dell'impiego ai fini d'interessi personali;
- d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo il disposto dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali degli impiegati;
- f) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.

ART. 93.

(Assegno alimentare).

Al segretario sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

ART. 94.

(Effetti della sospensione dall'ufficio).

Il segretario al quale è inflitta la sospensione non può essere promosso se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dall'ufficio è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale il segretario sia stato sospeso dall'ufficio deve essere dedotto dal computo dell'anzianità.

ART. 95.

(Destituzione).

La destituzione è inflitta:

- a) per atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;
- b) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del segretario;

c) per grave abuso di autorità o di fiducia;

d) per dolosa violazione dei doveri di ufficio che abbia portato grave pregiudizio allo Stato, ad enti pubblici od a privati;

l) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti;

f) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal segretario per ragioni di ufficio;

g) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per eccitamento all'insubordinazione;

h) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 92.

ART. 96.

(Destituzione di diritto).

Il segretario incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;

b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dei pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

ART. 97.

(Recliva).

Al segretario che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

ART. 98.

(Riabilitazione).

Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che il segretario abbia riportato nei due anni il giudizio complessivo di ottimo,

possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva; possono, altresì, essere modificati i giudizi complessivi riportati dal segretario dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, sentiti il competente Consiglio di amministrazione e la competente Commissione di disciplina, a seconda che si tratti di segretario provinciale o comunale iscritto nel ruolo nazionale o di segretario comunale iscritto in un ruolo provinciale.

ART. 99.

(Reintegrazione del segretario assolto in sede di giudizio penale di revisione).

Il segretario destituito ai sensi dell'articolo 96 e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'articolo 566, secondo comma, del Codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo il riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione e con la medesima qualifica ed anzianità che aveva all'atto della destituzione.

Se durante il periodo della destituzione si siano svolti scrutini o concorsi per promozione, si procede ai sensi degli articoli 109 e 111.

Al segretario assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità o dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 149.

Il segretario già destituito ed assolto in sede di revisione può, entro sessanta giorni dalla riammissione in servizio, chiedere di essere collocato a riposo col trattamento di quiescenza e previdenza previsto per i segretari dimissionari.

ART. 100.

(Reintegrazione del segretario prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano al segretario destituito a seguito di procedimento disciplinare e quelle del se-

condo e terzo comma dello stesso articolo al segretario punito con sanzione superiore alla censura, quando, a seguito della revisione del procedimento disciplinare, egli sia stato prosciolto da ogni addebito.

Il comma precedente è applicato anche nei casi di annullamento del provvedimento disciplinare o di estinzione del relativo procedimento.

ART. 101.

(Premorienza del segretario alla sentenza di assoluzione in sede di revisione).

Se il segretario decede prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto a tutti gli assegni non percepiti durante il periodo di sospensione o di destituzione, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote di diritti di segreteria, in relazione alla qualifica rivestita dal segretario al momento della sospensione o della destituzione, nonché agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati fino alla data in cui il segretario stesso avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nello impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

Le somme occorrenti per il pagamento di tali assegni verranno tratte dal fondo di cui all'articolo 149.

ART. 102.

(Sospensione cautelare in dipendenza di procedimento penale).

Il segretario comunale o provinciale sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con decreto del prefetto; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il segretario deve essere immediatamente sospeso dall'ufficio, con provvedimento del sindaco ovvero del presidente della Giunta provinciale.

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale il quale abbia notizia dell'emissione di un mandato od ordine di comparizione o della convalida del fermo nei confronti del segretario dipendente ne riferisce immediatamente al prefetto della provincia.

ART. 103.

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare).

Il Ministro dell'interno ovvero il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, può, per gravi motivi, ordinare la sospensione del segretario dal servizio anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e il segretario ha diritto alla riammissione in servizio e alla corresponsione degli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato al segretario, nelle forme dell'articolo 113, il provvedimento di sospensione.

Al segretario sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 93.

ART. 104.

(Computo della sospensione cautelare).

Qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta al segretario la sospensione dall'ufficio, il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione.

Se la sospensione dall'ufficio viene inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta o se viene inflitta una sanzione minore o se il procedimento si conclude con il proscioglimento del segretario, a questi debbono essere corrisposti tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, per il tempo eccedente la durata della punizione o per effetto della sospensione.

Sono dedotte, in ogni caso, le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare.

ART. 105.

(Revoca della sospensione cautelare).

Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in dipendenza del procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perché il fatto non sus-

siste o perché il segretario non lo ha commesso, la sospensione è revocata e il segretario ha diritto a tutti gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria e salva deduzione dell'assegno alimentare eventualmente corrisposto.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione può essere prorogata con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza stessa si desumano fatti che possano dar luogo a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento od entro 40 giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato la sentenza stessa al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda che trattisi di segretario iscritto nei ruoli nazionali ovvero nei ruoli provinciali.

La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il detto termine ed il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non può più essere iniziato. In tal caso il segretario ha diritto agli assegni previsti dal primo comma.

Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia alla autorità giudiziaria, la scadenza del termine predetto estingue, altresì, il procedimento disciplinare, che non può più essere rinnovato.

ART. 106.

*(Sospensione dall'ufficio
a seguito di condanna penale).*

Il segretario condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dall'ufficio fino a che non abbia scontato la pena.

ART. 107.

(Revoca di diritto della sospensione dall'ufficio).

Quando, a seguito del giudizio penale di revisione, il segretario già condannato sia stato assolto ai sensi dell'articolo 566 del Codice di procedura penale, la sospensione inflitta ai sensi dell'articolo precedente è revocata di diritto e si applicano le disposizioni degli articoli 109 e 111.

ART. 108.

(Esclusione dai concorsi e dagli scrutini del segretario sospeso).

Il segretario sospeso ai sensi degli articoli 102 e 103 è escluso dai concorsi e dagli scrutini per promozione.

Quando il segretario è stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il competente Consiglio di amministrazione, escluderlo dal concorso o dallo scrutinio.

La eventuale promozione del segretario deferito al giudizio della Commissione di disciplina rimane, in ogni caso, sospesa fino al termine del procedimento disciplinare.

ART. 109.

(Ammissione ai concorsi del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario che abbia chiesto di partecipare ai concorsi di cui agli articoli 24 e 25 e ne sia stato escluso ai sensi dell'articolo precedente, se successivamente sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura, è promosso, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale gli sarebbe stata conferita la promozione in base a detto concorso qualora, avendo partecipato ad analogo concorso successivo alla definizione del procedimento disciplinare, sia stato compreso nella graduatoria dei vincitori.

ART. 110.

(Esclusione dai concorsi o dagli scrutini del segretario punito con sanzione superiore alla censura).

Il segretario al quale sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione dell'ultimo rapporto informativo e prima del concorso o dello scrutinio è escluso dai medesimi.

ART. 111.

(Ammissione agli scrutini del segretario prosciolto da addebiti disciplinari).

Il segretario escluso dallo scrutinio, per la promozione a segretario di 1^a classe, quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti

nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il Consiglio d'amministrazione delibera che il segretario scrutinato sia meritevole di promozione, questa è conferita con decorrenza dalla data nella quale egli ha maturato l'anzianità prescritta dall'articolo 23.

ART. 112.

(Contestazione degli addebiti).

Il sindaco o il presidente della Giunta provinciale, il quale rilevi una infrazione disciplinare commessa dal segretario, o ne abbia comunque notizia, qualora, dopo gli opportuni accertamenti preliminari, ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, contesta gli addebiti al segretario invitandolo a presentare le giustificazioni, e trasmette al prefetto della provincia copia del foglio contenente le contestazioni. Qualora ritenga, invece, che il fatto sia punibile con una sanzione più grave, rimette gli atti al prefetto.

Il prefetto, al quale siano stati trasmessi, ai sensi del comma precedente, gli atti relativi agli accertamenti a carico del segretario, o che abbia comunque notizia della infrazione disciplinare, effettuati gli accertamenti del caso, contesta gli addebiti al segretario, se questi è iscritto nei ruoli provinciali, o trasmette gli atti al Ministro dell'interno, se si tratti di segretario iscritto nei ruoli nazionali.

ART. 113.

(Formalità per la contestazione).

L'avvenuta comunicazione delle contestazioni deve risultare da dichiarazione del segretario, firmata e datata in calce al foglio contenente le contestazioni, copia del quale gli deve essere consegnata. L'eventuale rifiuto di rilasciare la dichiarazione predetta deve risultare da attestazione scritta dal capo dell'Amministrazione.

Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione delle contestazioni viene fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Se le comunicazioni relative al procedimento disciplinare non possono effettuarsi nelle forme previste dai due commi precedenti, sono fatte mediante pubblicazione nell'albo del comune o della provincia ove il segretario presta servizio.

ART. 114.

(Giustificazioni del segretario).

In caso di contestazione degli addebiti da parte del sindaco o del presidente della Giunta provinciale le giustificazioni devono essere presentate dal segretario entro dieci giorni; negli altri casi devono essere presentate entro venti giorni, al prefetto o al capo dell'Amministrazione presso la quale il segretario presta servizio, che deve apporvi la data di presentazione e curarne l'immediata trasmissione al prefetto.

Il termine della presentazione delle giustificazioni può essere prorogato per motivi gravi, e per non più di quindici giorni, dal Ministro o dal prefetto, secondo la rispettiva competenza.

È facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purché lo dichiari esplicitamente per iscritto.

ART. 115.

(Archiviazione degli atti).

Il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando, in base alle indagini preliminari ed alle giustificazioni del segretario, ritenga che non vi sia luogo a procedere, ordina l'archiviazione degli atti, dandone comunicazione al segretario.

Qualora ritenga che l'infrazione sia punibile con la censura, provvede all'irrogazione della punizione.

ART. 116.

(Procedimento).

Il Ministro dell'interno, o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza, quando attraverso le indagini preliminari e le giustificazioni del segretario ritenga che possa applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, trasmette gli atti alla Commissione di disciplina, agli effetti degli articoli 91 e seguenti, entro il quindicesimo giorno da quello in cui sono pervenute le giustificazioni.

ART. 117.

(Atti preliminari al giudizio disciplinare).

Entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, il segretario della Commissione di disciplina dà avviso, nelle forme previste dal-

l'articolo 113, al segretario a carico del quale si procede, che, nei venti giorni successivi, egli ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti del procedimento e di estrarne copia.

Trascorso tale termine, il presidente della Commissione stabilisce la data della trattazione orale, che deve aver luogo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, quando non ritenga di riferire personalmente, nomina un relatore fra i membri della Commissione.

La data della seduta fissata per la trattazione orale deve essere comunicata dal segretario della Commissione, nelle forme previste dall'articolo 113, al segretario a carico del quale si procede almeno venti giorni prima, con avvertenza che egli ha facoltà di intervenire per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla Commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive.

ART. 118.

(Modalità per la trattazione orale e per la deliberazione della Commissione di disciplina).

Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del segretario a carico del quale si procede senza concludere in merito al provvedimento da adottare.

Il segretario può svolgere oralmente la propria difesa ed ha per ultimo la parola. Il presidente o, previa sua autorizzazione, i componenti della Commissione, possono rivolgergli domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi.

Della trattazione orale si redige verbale che è sottoscritto dal segretario della Commissione e vistato dal presidente.

Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il segretario sottoposto a procedimento disciplinare la Commissione, sentite le conclusioni del relatore, delibera a maggioranza di voti, con le modalità seguenti:

a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, se occorre, quelle sulle applicazioni delle sanzioni. Tutti i componenti della Commissione di disciplina danno il loro voto su ciascuna questione, qualunque sia stato quello sulle altre;

b) il presidente raccoglie i voti dei componenti della Commissione cominciando dal

segretario comunale o provinciale, e vota per ultimo.

La deliberazione è sempre segreta e nessuno può opporre la inosservanza delle modalità precedenti come causa di nullità o di impugnazione.

Non possono partecipare alla deliberazione, a pena di nullità, i funzionari che abbiano svolto le indagini a carico del segretario.

ART. 119.

(Supplemento di istruttoria).

Se il procedimento è stato rimesso ai sensi dell'articolo 116 alla Commissione, questa, qualora ritenga necessarie ulteriori indagini, ordina un supplemento di istruttoria, indicando quali sono i fatti e le circostanze da chiarire e quali le prove da assumere.

La Commissione può sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova, nel qual caso stabilisce con ordinanza la seduta, dandone avviso, nelle forme e con i termini di cui al terzo comma dell'articolo 117, al segretario, che può assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

ART. 120.

(Deliberazione della Commissione di disciplina).

La Commissione, se ritiene che nessun addebito possa muoversi al segretario, lo dichiara nella deliberazione.

Se ritiene che gli addebiti siano in tutto od in parte sussistenti, propone la sanzione da applicare.

La deliberazione motivata viene stesa dal relatore o da altro componente la Commissione ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario della Commissione.

Copia della deliberazione, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, viene trasmessa, entro venti giorni dalla deliberazione, al Ministro dell'interno o al prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

In Ministro od il prefetto provvede, con decreto motivato, a dichiarare prosciolto il segretario da ogni addebito o ad infliggere la sanzione disciplinare in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al segretario.

Il decreto deve essere comunicato al segretario entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 113.

ART. 121.

(Rinvio della decisione).

Quando la trattazione orale non possa essere esaurita in una sola seduta e nell'intervallo si sia fatto luogo alla rinnovazione totale o parziale dei componenti della Commissione, la trattazione continua innanzi alla Commissione quale era originariamente costituita fino alla deliberazione prevista dall'articolo 118.

Se la Commissione ha provveduto con ordinanza, ai sensi del primo comma dell'articolo 119, la trattazione orale in esito allo espletamento delle ulteriori indagini è rinnovata, con la osservanza delle disposizioni degli articoli 117 e 118, dinanzi alla Commissione quale è costituita al momento in cui si fa luogo alla rinnovazione.

Qualora, iniziata la trattazione orale, sopravvenga una causa di incompatibilità, di ricusazione o di astensione del presidente o di uno dei membri, ovvero taluno di costoro, per impedimento fisico, non sia più in grado di intervenire, la trattazione orale deve essere rinnovata, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118.

ART. 122.

(Rimborso spese al segretario prosciolto).

Il segretario prosciolto ha diritto al rimborso, a carico dell'amministrazione dalla quale dipende, delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla Commissione di disciplina ed alle relative indennità di trasferta.

Può chiedere, altresì, che gli sia corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarne copia. Il rimborso delle spese è dovuto nella misura stabilita dalla legge per l'indennità di missione.

La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie il segretario da ogni addebito; su di essa provvede il Ministro dell'interno o il prefetto, a seconda della rispettiva competenza.

ART. 123.

(Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale).

Qualora per il fatto addebitato al segretario sia stata iniziata azione penale, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso.

ART. 124.

*(Rapporto tra giudizio disciplinare
e cessazione del rapporto d'impiego).*

Qualora nel corso del procedimento disciplinare il rapporto di impiego cessi, anche per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo a domanda, il procedimento stesso prosegue agli effetti dell'eventuale trattamento di quiescenza e previdenza.

ART. 125.

*(Rapporto tra procedimento disciplinare
e giudizio amministrativo).*

Quando il provvedimento che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso gerarchico o giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà di rinnovare in tutto od in parte il procedimento disciplinare, il nuovo procedimento deve essere iniziato, a partire dal primo degli atti annullati, entro sessanta giorni dalla data in cui sia pervenuta al prefetto la decisione del ricorso gerarchico o sia pervenuta al Ministro per l'interno la comunicazione della decisione giurisdizionale ai sensi dell'articolo 87, comma primo, del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ovvero dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto che accoglie il ricorso straordinario od entro sessanta giorni dalla data in cui il segretario abbia notificato al Ministro per l'interno la decisione giurisdizionale o lo abbia costituito in mora per la esecuzione del decreto che accoglie il ricorso straordinario.

Decorso tale termine, il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.

ART. 126.

(Estinzione del procedimento).

Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato.

L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli articoli 105, 109 e 111.

Nello stato matricolare del segretario non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

ART. 127.

(Riapertura del procedimento).

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il segretario al quale fu inflitta la sanzione ovvero la vedova o i figli minorenni che possono avere diritto al trattamento di quiescenza adducano nuove prove tali da far ritenere che sia applicabile una sanzione minore o possa essere dichiarato il proscioglimento dall'addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza, ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dagli articoli 113 e seguenti.

Il Ministro od il prefetto, qualora non ritenga disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il competente Consiglio di amministrazione.

ART. 128.

(Effetti della riapertura del procedimento).

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo precedente la riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta se essi sono tuttora in corso.

Al segretario già punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non può essere inflitta una sanzione più grave di quella già applicata.

Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di una sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto od in parte gli assegni non percepiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario e delle quote dei diritti di segreteria, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dalla vedova o dai figli minorenni.

CAPO III.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 129.

(Consigli di amministrazione — Composizione).

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

dal capo della Divisione alla quale è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

da un sindaco di comune cui sia assegnato un segretario generale;

da un segretario generale comunale di 1^a classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni triennio, con decreto del Ministro dell'interno, su designazione rispettivamente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Con lo stesso decreto ed uguale procedura sono nominati, quali supplenti, un sindaco di un comune cui sia assegnato un segretario generale, un segretario generale di 1^a classe ed un vice prefetto o un vice prefetto ispettore in servizio presso il Ministero dell'interno.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari provinciali è composto in conformità delle norme di cui ai precedenti commi, sostituiti al rappresentante dei comuni quello delle provincie e al rappresentante dei segretari comunali quello dei provinciali.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti:

dal prefetto, presidente;

dal vice prefetto vicario;

dal direttore di sezione addetto al servizio;

da un sindaco e da un segretario di comuni della provincia, nominati ogni triennio con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza od impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari ai quali spetta di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

ART. 130.

(*Competenza*).

I Consigli di amministrazione esercitano le attribuzioni stabilite dalla presente legge ed esprimono il proprio avviso su tutte le questioni sulle quali il Ministro dell'interno o il prefetto ritenga di sentirli.

Quando il Consiglio si è pronunciato, il suo parere è unito alle proposte negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro o del prefetto.

ART. 131.

(*Adunanze*).

I Consigli di amministrazione si riuniscono almeno ogni trimestre.

ART. 132.

(*Commissioni di disciplina*).

La Commissione centrale di disciplina per i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2ª classe e per i segretari provinciali è costituita:

dal direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, che la presiede;

dal capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

da un segretario generale comunale o da un segretario generale provinciale di 1ª classe, a seconda che trattasi di segretari comunali o di segretari provinciali, da nominarsi al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto, si provvede alla nomina di un segretario generale comunale o di un segretario generale provinciale di 1ª classe, supplenti.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Le Commissioni provinciali di disciplina per i segretari comunali di qualifica inferiore a segretario capo di 1ª classe sono costituite:

dal vice prefetto, presidente;

da un direttore di sezione;

da un segretario comunale da nominarsi, al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto si provvede, altresì, alla nomina di un direttore di sezione e di un segretario comunale, quali supplenti.

Un funzionario di Prefettura, di qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe, esercita le funzioni di segretario.

I segretari comunali, effettivi e supplenti, sono nominati su designazione delle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

ART. 133.

(Decadenza da componente della Commissione di disciplina).

Il segretario comunale ed il segretario provinciale chiamati a far parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dall'incarico, qualora vengano essi stessi sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 134.

(Ricusazione del giudice disciplinare).

Il componente della Commissione di disciplina può essere ricusato:

a) se ha interesse personale nel procedimento o se il segretario giudicabile è debitore o creditore di lui, della moglie o dei figli;

b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle sue funzioni;

c) se vi è una inimicizia grave tra lui ed alcuno dei suoi prossimi congiunti e il segretario sottoposto a procedimento;

d) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;

e) se è parente od affine di primo o secondo grado del funzionario che ha svolto o diretto l'inchiesta.

La ricusazione è proposta con dichiarazione notificata dal giudicabile, comunicata al presidente della Commissione prima della adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il giudicabile sia personalmente comparso.

Sulla istanza di ricusazione decide in via definitiva il presidente, sentito il ricusato. Se sia stato ricusato il presidente, questi trasmette al Ministro dell'interno od al prefetto la dichiarazione con le proprie controdeduzioni; il Ministro od il prefetto decide definitivamente.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione.

Il presidente ed il membro della Commissione, ricusabili a termini del primo comma, hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta l'istanza di ricusazione.

I vizi della composizione della Commissione di disciplina possono essere denunziati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se il giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

TITOLO III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I.

STIPENDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITÀ E COMPENSI

ART. 135.

(*Stipendi*).

Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente, nonché agli assegni per carichi di famiglia ed all'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

Si applicano ai segretari comunali e provinciali le norme relative all'attribuzione ai dipendenti civili dello Stato degli aumenti periodici di stipendio.

Ogni modificazione di carattere generale del trattamento economico disposta dallo Stato per i propri dipendenti civili è applicata ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 145, e sono attribuiti con provvedimento del Ministro dell'interno ovvero del prefetto, a seconda che trattisi di segretari scritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti anni di servizio effettivo e prestino servizio presso segreterie di comuni della classe quarta, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio centrale di amministrazione,

il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 1^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di 1^a classe che abbiano almeno cinque anni di servizio in tale qualifica e quindici anni di servizio effettivo, può essere assegnato, con provvedimento del prefetto, sentiti i pareri del Consiglio comunale e del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di 2^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati spetta una indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio. Ai medesimi segretari spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi da uno ad altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 136.

(Stipendio del segretario provinciale nel caso di nomina diretta).

Ai vice segretari provinciali ed ai capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 184, segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, nel caso che lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti biennali quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito al momento della nomina.

ART. 137.

(Pagamento dello stipendio).

Sono applicate ai segretari comunali e provinciali le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, concernenti le modalità del pagamento degli stipendi e l'obbligo dell'esattore delle imposte dirette e del ricevitore provinciale di soddisfare gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai prefetti in favore dei dipendenti comunali.

ART. 138.

(Misura delle indennità e dei compensi).

Le indennità ed i compensi che per gli impiegati civili dello Stato siano commisurati alla qualifica ricoperta sono dovuti ai segretari comunali e provinciali in misura eguale a quella stabilita per le corrispondenti qualifiche degli impiegati statali.

Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti le indennità stesse sono fissate proporzionalmente allo stipendio spettante ai segretari di detti comuni.

ART. 139.

(Indennità di missione e di trasferimento).

Per le missioni di servizio debitamente autorizzate e nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, collocamento a riposo o dispensa dal servizio per inabilità fisica, sono dovute ai segretari le indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in conformità alle disposizioni dell'articolo 133. In caso di trasferimento la spesa è a carico del comune o della provincia presso i quali il segretario viene trasferito; negli altri casi è a carico del comune o della provincia presso i quali prestava servizio.

ART. 140.

(Indennità di missione per partecipazione ad esami di promozione).

Ai segretari comunali che debbano allontanarsi dalla propria sede per partecipare agli esami previsti dall'articolo 25 spetta, a carico dei comuni presso i quali prestano servizio, il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione della indennità di missione dal giorno che precede gli esami sino al giorno successivo al loro espletamento.

Perdono il diritto al rimborso od all'indennità coloro che non si siano presentati, senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse.

ART. 141.

(Compensi per lavoro straordinario).

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di ufficio, quando siano autorizzate o prescritte dall'Amministrazione, il segretario ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario nella misura

stabilità per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente.

Ai segretari generali il compenso per lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfetaria, nel limite massimo consentito dalla legge per gli impiegati civili dello Stato di qualifica corrispondente.

Per i segretari generali dei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, il compenso per lavoro straordinario può essere attribuito in misura forfetaria ed è determinato in proporzione allo stipendio ad essi spettante, con le modalità ed i criteri previsti per gli impiegati civili dello Stato aventi un coefficiente di stipendio non inferiore a 500.

ART. 142.

(Trattamento economico durante il congedo).

Durante il periodo di congedo ordinario e durante il primo mese di congedo straordinario spettano al segretario tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per il secondo mese di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Al segretario in congedo straordinario per richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui sia provvisto, nonché l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli che risultano dovuti dall'amministrazione militare.

ART. 143.

(Trattamento economico durante l'aspettativa).

Al segretario collocato in aspettativa ai sensi del 1° comma dell'articolo 80 non compete alcun assegno.

Al segretario collocato in aspettativa per richiamo alle armi in tempo di pace compete, per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo, lo stipendio militare, salvo il diritto di conseguire, dal comune o dalla provincia, la differenza fra lo stipendio medesimo e quello civile, se più favorevole, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Durante l'aspettativa per infermità il segretario ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Qualora l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta dipendente da

causa di servizio, permane per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto del segretario a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

Durante il periodo di aspettativa per motivi di famiglia il segretario non ha diritto ad alcun assegno.

ART. 144.

(Trattamento economico durante la disponibilità).

Al segretario in disponibilità competono, per il primo anno, l'intero stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, con esclusione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario; per il restante periodo lo stipendio è ridotto alla metà, salvo il diritto a percepire integralmente gli assegni per carichi di famiglia.

Il trattamento economico di disponibilità è corrisposto:

- a) nel caso di fusione di più comuni o provincie, dall'ente sorto dalla fusione;
- b) nel caso di aggregazione di un comune ad altro, o di una provincia ad altra, dall'ente ampliato;
- c) nel caso di scioglimento di consorzio per il servizio di segreteria, dai comuni già consorziati, in proporzione delle quote di contributo consorziale alle quali erano precedentemente tenuti.

ART. 145.

(Trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente).

Al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia stata conferita, a norma degli articoli 34 e 35, la supplenza del segretario assente o impedito o la reggenza di segreteria vacante, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare.

Se la supplenza o la reggenza è conferita a chi non è iscritto nei ruoli dei segretari né ricopre un posto di ruolo negli enti pubblici locali, è assegnato al supplente o al reggente un compenso mensile in misura non superiore allo stipendio iniziale stabilito per la qualifica

corrispondente alla sede; se è conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio predetto.

Nella ipotesi prevista dal 1° comma, il trattamento economico spettante al supplente o al reggente in relazione alla sua qualifica ed il compenso mensile sono a carico del comune o della provincia nei quali gli è stato conferito l'incarico della supplenza o della reggenza se egli presta servizio solo presso di essi.

Qualora, invece, presta servizio contemporaneamente anche presso il comune o la provincia nei quali è titolare, il trattamento economico spettantegli in relazione alla sua qualifica è a carico di questi ultimi.

Il compenso mensile assegnato al supplente o al reggente è, in ogni caso, a carico del comune o della provincia presso i quali l'incarico viene espletato.

ART. 146.

(Assegni spettanti al segretario riassunto in seguito ad accoglimento di ricorso).

La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

CAPO II.

DIRITTI DI SEGRETERIA

ART. 147.

(Provento e ripartizione dei diritti di segreteria).

È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse in conformità alla tabella *D*.

Le provincie sono autorizzate ad esigere, per la spedizione degli atti, i diritti di segreteria stabiliti nella tabella *D* indicata nel precedente comma.

Il provento dei diritti di segreteria è ripartito in conformità alla tabella *E*.

La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi.

ART. 148.

(Registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria).

L'ammontare delle riscossioni dei diritti di segreteria deve risultare dai registri e dall'elenco prescritti dal regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, nonché da un riassunto mensile che, a cura del segretario, è fatto vistare dalla ragioneria, ove esista, la quale fa constatare che esso risponde ai registri propri e a quelli della tesoreria.

Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese.

Le marche segnatasse sono consegnate al tesoriere comunale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscrivere dal capo dell'Amministrazione, dal segretario, dal ragioniere, ove esista, versandone l'importo al tesoriere, che deve rilasciare regulate quietanza.

Nei comuni nei quali non esista ufficio di ragioneria, il buono di prelevamento è vistato dal sindaco.

ART. 149.

(Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno).

Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare i corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare i corsi di formazione previsti dalla presente legge, nonché al pagamento delle borse di studio e dei premi di profitto di cui agli articoli 152, 154, 156 e 159.

Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresì, le somme occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 99, 100 e 101, al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun bimestre, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato», nella contabilità speciale delle rispettive Prefetture.

Queste, alla fine di ciascun quadrimestre, ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro dell'interno apposito tendimento semestrale.

CAPO III.

CONCESSIONI SPECIALI

ART. 150.

(Concessione dell'alloggio).

I comuni delle classi quarta e quinta hanno facoltà di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario, o di corrispondergli una indennità in misura non superiore al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso.

La fornitura dell'alloggio o la corrispondenza della indennità è obbligatoria per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati come comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

ART. 151.

(Concessione ferroviaria).

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie per la costruzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e provinciali.

Le quote di cui al precedente comma sono stanziare nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilità speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria « servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato ».

Entro il 31 ottobre successivo le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilità speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria,

curandone la erogazione in conformità delle disposizioni impartite dal Ministro dell'interno.

Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e rimette al Ministro dell'interno apposito rendiconto.

L'esattore delle imposte dirette è tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune, nel caso di mancanza di fondi in cassa.

TITOLO IV.

PREPARAZIONE, FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI SEGRETARI

ART. 152.

(Corsi di preparazione).

Ad iniziativa dei prefetti, possono essere istituiti, nei capoluoghi di provincia sedi di Università, corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione alla carriera di segretario comunale.

I corsi sono autorizzati di volta in volta dal Ministro dell'interno, il quale provvede, altresì, previa intese con il Ministero della pubblica istruzione, alla nomina del direttore di ciascun corso, che è scelto fra i professori universitari di ruolo.

I docenti del corso sono nominati dal prefetto, d'intesa con il direttore.

I programmi di insegnamento, le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione e l'ammontare della tassa d'iscrizione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Non possono essere autorizzati, né iniziati anche se autorizzati, corsi che non abbiano almeno trenta iscritti.

Ultimato il corso, i partecipanti compiono un tirocinio pratico di almeno un mese presso comuni della provincia di residenza, designati dal prefetto.

Ai partecipanti al corso che abbiano frequentato almeno due terzi delle lezioni svolte per ogni materia e compiuto il tirocinio pratico è rilasciata dal direttore del corso apposita attestazione.

ART. 153.

*(Congedo straordinario
ai partecipanti ai corsi di preparazione).*

Gli Enti locali hanno facoltà di concedere ai propri dipendenti i quali frequentano i corsi di preparazione e compiono successivamente il tirocinio, per i soli giorni di effettiva

frequenza, un congedo straordinario, da non computarsi in quello normale previsto dai rispettivi regolamenti organici, con il trattamento economico stabilito pel congedo ordinario.

ART. 154.

(Corsi di formazione - Borse di studio).

Il Ministero dell'interno ha facoltà di istituire corsi di formazione per aspiranti segretari comunali e di conferire borse di studio a coloro che sono ammessi a frequentarli nel numero di volta in volta stabilito, a seguito di apposito concorso per titoli.

I corsi di cui al precedente comma hanno la durata di un anno accademico e comprendono lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e conferenze su tutte le discipline che interessano l'attività dei comuni, nonché un periodo di tirocinio pratico, di durata non inferiore ad un mese, presso comuni designati dal Ministero dell'interno.

Il Ministro dell'interno determina le modalità per la nomina del direttore e dei docenti del corso, nonché il programma degli studi, il regolamento di ciascun corso e la misura delle borse di studio.

ART. 155.

(Diploma del corso di formazione).

Ai partecipanti ai corsi di formazione, i quali hanno compiuto con esito favorevole il tirocinio pratico e superano gli esami finali, è rilasciato dal Ministero dell'interno apposito diploma, con l'indicazione dei voti riportati, che costituisce titolo valutabile nel corso di ammissione alla carriera di segretario comunale.

ART. 156.

(Corso di perfezionamento).

Ad iniziativa dei prefetti sono indetti, ogni biennio, nei capoluoghi di provincia sedi di Università, corsi di perfezionamento per segretari comunali e provinciali, ai quali possono essere ammessi, oltre ai segretari in attività di servizio, i dipendenti degli Enti locali che siano in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale o abbiano conseguito l'idoneità negli esami del concorso per l'ammissione alla carriera di segretario comunale.

I corsi di perfezionamento hanno inizio non oltre il mese di gennaio e terminano non oltre il mese di maggio successivo e sono

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tenuti rigorosamente separati dai corsi di preparazione.

Si applicano ai corsi di perfezionamento le disposizioni di cui al comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 152.

ART. 157.

(*Esami*).

Al termine di ciascun corso di perfezionamento ed entro il mese di luglio hanno luogo, in unica sessione, gli esami innanzi ad una Commissione, nominata e presieduta dal direttore del corso.

Gli esami comprendono una prova scritta e prove orali. La prova scritta consiste nell'elaborazione di un tema teorico-pratico sulle materie comprese nel programma del corso; le prove orali vertono su tutte le materie anzidette.

ART. 158.

(*Diploma del corso di perfezionamento*).

Gli iscritti ai corsi di perfezionamento per essere ammessi agli esami devono aver frequentato almeno due terzi delle lezioni svolte per ogni materia di insegnamento.

A coloro che superano gli esami viene rilasciato apposito diploma con la indicazione dei voti conseguiti.

Il diploma costituisce titolo valutabile nei concorsi per l'ammissione alla carriera di segretario comunale, nonché nei concorsi per promozioni alla qualifica superiore e in quelli per trasferimento.

ART. 159.

(*Premi-profitto*).

Ai segretari comunali e provinciali che superano gli esami finali dei corsi di perfezionamento con un punteggio medio complessivo non inferiore a otto decimi sono concessi « premi-profitto » nella misura, e con le modalità, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'interno.

Gli stessi premi sono concessi ai partecipanti ai corsi di formazione che abbiano conseguito il diploma previsto dall'articolo 155 con la votazione minima indicata nel precedente comma.

ART. 160.

(*Congedo straordinario e rimborso spese ai partecipanti ai corsi di perfezionamento*).

Ai segretari provinciali e comunali in servizio che frequentano i corsi di perfezionamento è concesso, per i soli giorni di ef-

fettiva presenza, un congedo straordinario, da non computarsi in quello normale, col trattamento economico fissato per quest'ultimo.

Ai segretari medesimi, per la frequenza ad un solo corso, saranno rimborsate, dai comuni e dalle provincie presso i quali prestano servizio, le spese di viaggio debitamente documentate.

Ai segretari che abbiano frequentato non meno di due terzi delle lezioni del corso, potrà essere concessa dagli enti dai quali dipendono, sempre che lo consentano le condizioni finanziarie degli enti stessi, una indennità non superiore alla metà della diaria di missione loro spettante secondo le norme in vigore, per i giorni di frequenza al corso.

ART. 161.

(Nomina degli insegnanti).

I docenti dei corsi di preparazione e di perfezionamento sono scelti tra i professori di ruolo e i liberi docenti della Università, tra gli insegnanti di materie giuridiche ed economiche degli Istituti superiori, nonché fra i funzionari dello Stato, delle provincie e dei comuni e fra i segretari comunali e provinciali i quali tutti rivestano una qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata e siano particolarmente adatti all'insegnamento teorico-pratico.

ART. 162.

(Vigilanza sui corsi di preparazione e perfezionamento).

Il Ministero dell'interno vigila e controlla il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e di perfezionamento.

Dopo la chiusura del corso di preparazione, e dopo la sessione di esami del corso di perfezionamento, i direttori dei corsi medesimi trasmettono al Ministero dell'interno una dettagliata relazione illustrativa sull'andamento e sui risultati dei corsi.

ART. 163.

(Sussidi).

Il Ministro dell'interno sussidia i corsi autorizzati. Per la determinazione del sussidio terrà conto del numero degli iscritti e dei frequentanti, di quello delle lezioni svolte, del provento delle tasse di iscrizione e degli eventuali contributi concessi da altri Enti.

TITOLO V.

**DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE
E FINALI**

ART. 164.

(Disposizioni speciali per la Sicilia).

Ferme restando le attribuzioni devolute ai prefetti con la presente legge, la facoltà del Ministro dell'interno di trasferire d'ufficio, da uno ad altro comune della stessa provincia, i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2^a classe, e, da una ad altra sede di provincie diverse, i segretari comunali e provinciali di ogni qualifica, è esercitata, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sicilia, dall'assessore competente in materia di enti locali.

Le attribuzioni esercitate dal Ministro dell'interno in virtù della presente legge, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa e al trattamento economico dei segretari provinciali e dei segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2^a classe sono esercitate, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sicilia, dall'assessore predetto.

ART. 165.

(Disposizioni speciali per la Sardegna).

Ferme restando le attribuzioni devolute ai prefetti con la presente legge, la facoltà del Ministro dell'interno di trasferire d'ufficio, da uno ad altro comune della stessa provincia, i segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2^a classe, e da una ad altra sede di provincie diverse, i segretari comunali e provinciali di ogni qualifica, è esercitata, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sardegna, dal Rappresentante del Governo nella Regione.

Le attribuzioni esercitate dal Ministro dell'interno in virtù della presente legge, relativamente alle supplenze, alle reggenze, ai congedi, ai collocamenti in aspettativa ed al trattamento economico dei segretari comunali di qualifica superiore a segretario capo di 2^a classe e dei segretari provinciali, sono esercitate, nell'ambito della circoscrizione regionale della Sardegna, dal Rappresentante del Governo nella Regione.

Con decreto del Ministro dell'interno può essere delegato al Rappresentante del Governo l'esercizio di determinate attribuzioni del Ministro stesso relative allo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali in servizio nella regione.

ART. 166.

(Disposizioni speciali per la Valle d'Aosta).

Le attribuzioni spettanti al prefetto in virtù della presente legge, sono esercitate, nell'ambito della circoscrizione regionale della Valle d'Aosta, dal presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta è nominato ogni anno dal presidente della Giunta regionale, che lo presiede, ed è costituito, inoltre, da due assessori regionali, da un sindaco e da un segretario di un comune della Valle.

Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.

Un funzionario amministrativo della regione esercita le funzioni di segretario.

ART. 167.

(Capo del personale).

Il capo del personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale e dei segretari provinciali è il direttore della Divisione alla quale è affidato il relativo servizio presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.

Il capo del personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali è il vice prefetto.

ART. 168.

(Lauree equipollenti a quella in giurisprudenza).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con quello della pubblica istruzione, sarà stabilito quali lauree debbano ritenersi equipollenti a quella in giurisprudenza, agli effetti della presente legge.

ART. 169.

(Incarichi per ispezioni).

Ai segretari con qualifica non inferiore a quella di segretario capo di 1ª classe possono essere conferiti incarichi per ispezioni agli uffici retti da segretari di qualifica inferiore.

ART. 170.

(Tassa di concorso).

Per l'ammissione ai concorsi previsti dal titolo I della presente legge gli aspiranti sono tenuti al pagamento di una tassa di concorso di lire mille.

Al pagamento dei compensi e delle indennità ed alle spese per il funzionamento delle Commissioni si provvede con il provento delle tasse di cui al primo comma. L'eventuale ulteriore fabbisogno è a carico dei comuni e delle provincie interessate.

ART. 171.

(Copertura del posto di segretario dimesso per fine del periodo di prova o dispensato dal servizio).

Non possono farsi nuove assunzioni definitive di segretari comunali e di segretari provinciali, nei rispettivi ruoli, in corrispondenza dei posti scoperti per dimissione alla fine del periodo di prova o per dispensa dal servizio, fuorché in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sugli eventuali ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

ART. 172.

(Concorsi banditi e non espletati).

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di segretario comunale generale e di segretario provinciale banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti sino alla data che sarà fissata con decreto del Ministro dell'interno.

Restano salvi i diritti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano già presentato domanda di partecipazione ai predetti concorsi.

ART. 173.

(Revisione straordinaria della classificazione).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà riveduta, in conformità alle tabelle *A* e *B*, la classificazione dei comuni e delle provincie sulla base dei dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1958, accertati dall'Istituto centrale di statistica.

Entro i sessanta giorni successivi, il Ministro dell'interno, ed i prefetti, secondo le rispettive competenze, iscriveranno, in esecuzione della presente legge, i segretari comunali e provinciali in servizio nei ruoli di cui agli articoli 20 e 31.

ART. 174.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario comunale di 1ª e 2ª classe).

I segretari comunali di 1ª e 2ª classe i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, alla classe quinta, conservano la titolarità di tali segreterie.

Qualora siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, o in quanto sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla classe quarta, conservano transitoriamente la titolarità presso le segreterie dei comuni predetti, finché non conseguano mediante i concorsi di cui all'articolo 24, la nomina a segretario capo di 2ª classe. Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti alle sedi della classe quinta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla classe terza, sono trasferiti a sedi della classe quarta come titolari transitori; nei loro confronti si applica il comma precedente. Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quinta i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe quarta.

Per i segretari comunali di 2ª classe e di 1ª classe in servizio all'entrata in vigore della presente legge, i nuovi stipendi stabiliti nella tabella C saranno determinati avuto riguardo all'anzianità maturata nelle rispettive qualifiche.

ART. 175.

(Segretari comunali in servizio con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la soppressa qualifica di segretario capo di 3ª classe sono iscritti nei ruoli provinciali con la qualifica di segretario capo di 2ª classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla predetta soppressa qualifica.

Qualora essi siano titolari, alla data predetta, di segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe terza, conservano transitoriamente la titolarità di tali segreterie, finché non conseguano, mediante il concorso di cui all'articolo 25, la nonina di segretario capo di 1^a classe.

Se, peraltro, non abbiano conseguito tale nomina nei primi due concorsi ai quali possono partecipare, sono trasferiti a sedi della classe quarta.

Nel caso che essi siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A, alla quarta classe, conservano la titolarità di tali segreterie; se si trovino in servizio presso segreterie di comuni assegnati, in base alla stessa tabella, alla classe quinta, conservano parimenti la titolarità delle attuali sedi, ma a titolo transitorio, finché non si renda possibile il loro trasferimento alle sedi della classe quarta che si rendano vacanti nella stessa provincia.

È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministro dell'interno e del prefetto di trasferire, per gravi esigenze di servizio, a sedi della classe quarta, i segretari che, ai sensi del secondo comma, siano titolari transitori presso segreterie di comuni della classe terza.

ART. 176.

(Segretari comunali in servizio con la qualifica di segretario capo di 1^a e 2^a classe).

I segretari comunali in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la qualifica di segretario capo di 1^a o 2^a classe sono iscritti nel ruolo nazionale con la qualifica di segretario capo di 1^a classe, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di promozione alla qualifica di segretario capo di 2^a classe e conservano la titolarità delle proprie sedi, qualora siano comprese, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di cura, di soggiorno o turismo, nella classe terza.

ART. 177.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario capo di 2^o classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 2^a classe e siano titolari presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A,

o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe seconda, sono trasferiti a sedi della classe terza.

Fino a quando il trasferimento non è attuato, essi conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

ART. 178.

(Segretario in servizio con la qualifica di segretario capo di 1ª classe presso segreterie di comuni assegnati alla classe seconda).

I segretari i quali rivestivano, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di segretario capo di 1ª classe e siano titolari, alla stessa data, presso segreterie di comuni assegnati, in base alla tabella A, o in quanto sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, alla classe seconda, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 2ª classe, sentite le amministrazioni interessate ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario capo di 1ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

ART. 179.

(Segretari in servizio con la qualifica di segretario generale di 2ª classe presso segreterie di comuni o di provincie assegnati alla 1ª classe).

I segretari i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di segretario generale di 2ª classe e prestino servizio, in qualità di titolari, presso segreterie di comuni o di provincie assegnati, in base alla tabella A, o B, o in quanto sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, alla classe prima, conservano transitoriamente la titolarità delle sedi.

Il Ministro dell'interno ha facoltà di promuovere alla qualifica di segretario generale di 1ª classe, sentita l'amministrazione interessata ed il Consiglio centrale di amministrazione, i segretari che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, purché rivestano almeno da tre anni la qualifica di segretario generale di 2ª classe ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

ART. 180.

(Segretari in servizio nei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti).

I segretari generali di 1ª classe in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, in qualità di titolari di segreteria di comuni aventi, alla data del 31 dicembre 1958, popolazione superiore a 250 mila abitanti conservano la titolarità delle segreterie medesime.

La stessa norma si applica ai segretari generali di 1ª classe titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di segreterie di provincie il cui capoluogo abbia popolazione superiore ai 250 mila abitanti.

ART. 181.

(Promozione alla qualifica di segretario di 1ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

Per conseguire la promozione alla qualifica di segretario comunale di 1ª classe prevista dall'articolo 23 i segretari i quali non siano in possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente ed abbiano ottenuto la nomina in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 188 devono aver prestato almeno quattro anni di servizio nella qualifica di segretario comunale di 2ª classe, riportando per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

ART. 182.

(Promozione a segretario capo di 2ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

I segretari comunali di 1ª classe sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente possono essere ammessi ai concorsi a posti di segretario capo di 2ª classe previsto dall'articolo 24 purché abbiano conseguito la nomina in ruolo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 188, ed abbiano prestato almeno otto anni di ininterrotto servizio quali segretari comunali di ruolo, riportando, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

ART. 183.

(Riduzione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe).

Il periodo minimo di anzianità previsto dall'articolo 27 per l'ammissione ai concorsi a posti di segretario generale comunale o provinciale di 1ª classe è ridotto a due anni per i segretari generali di 2ª classe in servizio con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 184.

(Nomina diretta del segretario provinciale).

Resta fermo il disposto dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per quelle amministrazioni provinciali il cui regolamento organico, in vigore al 1º gennaio 1938, preveda la nomina del segretario per concorso interno o per promozione.

ART. 185.

(Facoltà di trattenere in servizio i segretari oltre il 65º anno di età).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministro dell'interno ha facoltà di trattenere in servizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari comunali ed i segretari provinciali che abbiano compiuto il 65º anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40º anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite, e comunque non oltre il 68º anno di età.

ART. 186.

(Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla entrata in vigore della presente legge).

Alle infrazioni disciplinari commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 27 giugno 1942, n. 851. Se la presente legge prevede una sanzione meno grave, si applica la norma più favorevole al segretario.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori ed in parte successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole al segretario.

ART. 187.

(Esodo volontario).

Le disposizioni contenute nelle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, sono richiamate in vigore, per la

durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari comunali aventi qualifica non superiore a segretario capo di 1^a classe.

La maggiorazione della pensione di cui all'articolo 6 della citata legge n. 1225 è calcolata considerando la retribuzione annua pensionabile spettante al 1° gennaio 1960.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi riscattati.

Le istanze degli interessati dovranno pervenire al Ministero dell'interno entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo.

ART. 188.

(Nomina dei segretari di qualifica iniziale nel primo quinquennio di applicazione della legge).

Nel primo triennio di applicazione della presente legge, i posti di segretario comunale di qualifica iniziale, vacanti alla data del 30 giugno, verranno conferiti per una metà ai vincitori del concorso di cui all'articolo 9 e per l'altra metà ai vincitori di un concorso per titoli, al quale verranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale anche se non siano provvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

Nel successivo biennio, il concorso per titoli, riservato ai candidati in possesso del diploma di abilitazione, sarà limitato ad un terzo dei posti vacanti.

Il concorso di cui ai precedenti comma sarà espletato con le modalità previste dal comma 2° dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e, per quanto attiene alla composizione della Commissione giudicatrice, dall'articolo 186 *sub-1* della legge 27 giugno 1942, n. 851.

ART. 189.

(Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Foglio degli annunci legali).

Le inserzioni nel *Foglio degli annunci legali* della provincia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, fatti in esecuzione della presente legge, sono esenti da spese.

ART. 190.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o, comunque, non compatibili con la presente legge.

TABELLA A.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO AI COMUNI

COMUNI		QUALIFICA DEL SEGRETARIO
Classe	Popolazione	
1 ^a A	Oltre 250.000 abitanti	} Segretario comunale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Da 65.001 a 250.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 40.000 abitanti	
2 ^a	Da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	Segretario comunale generale di 2 ^a classe.
3 ^a	Da 8.001 a 30.000 abitanti	Segretario comunale capo di 1 ^a classe
4 ^a	Da 4.001 a 8.000 abitanti	Segretario comunale capo di 2 ^a classe.
5 ^a	Sino a 4.000 abitanti	} Segretario comunale di 1 ^a classe. } Segretario comunale di 2 ^a classe.

TABELLA B.

ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA DEL SEGRETARIO ALLE PROVINCIE

Classe	PROVINCIE	QUALIFICA DEL SEGRETARIO
1 ^a A	Il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti	} Segretario provinciale generale di 1 ^a classe.
1 ^a B	Con popolazione superiore a 400.000 abitanti	
	Con popolazione da 300.000 a 400.000 abitanti e che abbiano territorio superiore a 4.000 chilometri quadrati	
2 ^a	Il cui capoluogo abbia più di 40.000 fino a 250.000 abitanti. Non comprese nella precedente classe	Segretario provinciale generale di 2 ^a classe.

TABELLA C.

CORRISPONDENZA TRA LE QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E DEI
SEGRETARI PROVINCIALI E QUELLE DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STA-
TALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI ASSEGNI E DELLE INDENNITÀ

QUALIFICHE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	Classe del comune o della provincia	QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE	Coeffi- ciente	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di 1ª classe . . .	1ª A	(a) 759	2.277.000
		1ª B	Ispettore generale	670
Segretario generale di 2ª classe . . .	2ª	Direttore di Divisione	500	1.500.000
Segretario comunale capo di 1ª classe	3ª	Direttore di Sezione	402	1.206.000
Segretario comunale capo di 2ª classe	4ª	Consigliere di 1ª classe	325	975.000
Segretario comunale di 1ª classe . . .	5ª	Consigliere di 2ª classe	271	813.000
Segretario comunale di 2ª classe . . .		Consigliere di 3ª classe	229	687.000

(a) Il coefficiente 759 non trova riscontro nelle qualifiche statali.

TABELLA D.

ELENCO DESCRITTIVO DELLE TASSE E DEGLI EMOLUMENTI CHE I COMUNI E LE PROVINCE SONO AUTORIZZATI AD ESIGERE PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI INFRADESCRITTI (OLTRE L'IMPORTO DELLA CARTA BOLLATA, DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI DIRITTI DI REGISTRO NEI CASI PREVISTI DELLE LEGGI)

1. — Avvisi d'asta per alienazioni, locazioni, appalti di case e di opere, concessioni di qualsiasi natura: per l'originale	L.	100
2. — Verbali relativi ai procedimenti degli incanti e delle licitazioni private riguardanti gli oggetti di cui al numero precedente: per l'originale	»	100
3. — Contratti relativi agli oggetti di cui al n. 1, anche se stipulati a seguito di licitazione o trattativa privata e se vi sia intervento di terzi garanti o cauzionanti: per l'originale	»	200
4. — Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1 è dovuto:		
sulle prime lire 10.000	»	150
sull'importo eccedente le lire 10.000 e sino a lire 100.000	»	1,50 %
sull'importo eccedente le lire 100.000 e sino a lire 500.000	»	1 %
sull'importo eccedente le lire 500.000 e sino a lire 2 milioni	»	0,75 %
sull'importo eccedente le lire 2 milioni e sino a lire 5 milioni	»	0,50 %
sull'importo eccedente le lire 5 milioni e sino a lire 10 milioni	»	0,20 %
sull'importo eccedente le lire 10 milioni e sino a lire 20 milioni	»	0,10 %
sull'importo eccedente le lire 20 milioni e sino a lire 60 milioni	»	0,05 %
sull'importo eccedente le lire 60 milioni e sino a lire 200 milioni	»	0,02 %
Non è dovuto alcun diritto per gli importi superiori ai 200 milioni di lire.		
5. — Per la scritturazione degli atti originali contemplati ai numeri 2 e 3 e per le copie degli atti estratti dall'archivio: per ogni facciata	»	50
6. — Certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firme	»	50
7. — Stati di famiglia	»	50 —
8. — Verbali di conciliazione in materia demaniale nelle provincie napoletane e siciliane: per l'originale	»	100

NORME SPECIALI

1. — Per il rilascio di copie od estratti dai registri catastali, consentito dall'articolo 3 della legge 3 maggio 1871, n. 202, i comuni possono stabilire una tariffa di diritti, che non superi la metà di quelli dovuti all'Erario, accordando all'impiegato incaricato della tenuta dei registri una compartecipazione pari alla metà dei diritti stabiliti.
2. — Qualora in un solo contratto intervengano più persone l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse. Se più siano le disposizioni contenute in un contratto, non si può percepire che quanto è dovuto per la disposizione soggetta al diritto più elevato.

Segue TABELLA D.

3. — Il diritto di scritturazione previsto al n. 5 dell'elenco è dovuto per ogni facciata di venticinque linee, le quali contengano in media ciascuna venticinque sillabe. La facciata cominciata si ha per finita, se siano state scritte almeno cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Il detto diritto, oltre che per gli originali indicati ai numeri 2 e 3 dell'elenco, è dovuto per le copie degli atti contrattuali, da consegnarsi all'ufficio di registro e per quelle degli atti di qualunque natura, estratti dall'archivio a richiesta di privati.
4. — Per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, il diritto di scritturazione è limitato a lire cento per ognuno, qualunque sia il numero delle pagine impiegate.
5. — Il diritto di cui al n. 4 dell'elenco è dovuto una sola volta, anche quando, nei contratti preceduti da incanti, l'atto di aggiudicazione ed il contratto costituiscono atti distinti.
6. — Nessun diritto di copia è dovuto per gli atti stampati. Per gli atti parte stampati e parte manoscritti, almeno per un terzo, il diritto di scritturazione è ridotto alla metà.
7. — Nessun diritto è dovuto per la scritturazione di attestati di povertà, per la legalizzazione di firme, per le copie degli atti contrattuali da mandarsi alle autorità superiori per il visto, per gli atti richiesti d'ufficio nell'interesse dello Stato e dei servizi pubblici, per i certificati di pensioni inferiori a lire centomila annue, per i verbali di conciliazione delle contravvenzioni a regolamenti municipali e alle leggi diverse, per i certificati rilasciati in carta non bollata per povertà dei richiedenti ed in generale in tutti quei casi nei quali le leggi ed i regolamenti dispongono che il rilascio debba farsi senza spesa.
8. — Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.
9. — Per i certificati ed altri atti per i quali la legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di richiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà.
10. — Il diritto di segreteria per la stipulazione dei contratti duraturi per più di un anno deve commisurarsi sul complessivo ammontare dei contratti stessi.
11. — Il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui al presente allegato, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità non può essere stabilito in misura superiore a lire cinquanta.

TABELLA E.

RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

QUALIFICA DEL SEGRETARIO	Quota spettante al Comune = %	Quota spettante al segretario = %
Segretario comunale generale di 1 ^a classe	50	30
Segretario comunale generale di 2 ^a classe	50	40
Segretario comunale capo di 1 ^a classe	50	50
Segretario comunale capo di 2 ^a classe	30	70
Segretario comunale di 1 ^a e di 2 ^a classe	15	85

I diritti di segreteria riscossi dalle provincie sono devoluti per metà all'Amministrazione provinciale e per metà al segretario.

TABELLA F.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI

1. — Istituzioni di diritto pubblico;
2. — Principi di ragioneria generale (con particolare riguardo alle aziende pubbliche) e computisteria;
3. — Legislazione speciale amministrativa;
4. — Nozioni di diritto civile;
5. — Nozioni di diritto penale (libri 1° e 2° del Codice penale);
6. — Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;
7. — Legge elettorale politica, leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla Corte dei conti;
8. — Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;
9. — Legislazione sociale;
10. — Nozioni di statistica con particolare riguardo alla statistica della popolazione e alla demografia.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2 e 3; la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

TABELLA G.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA
A SEGRETARIO CAPO DI 1^a CLASSE

L'esame consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale. Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Le prove scritte e orali sono le seguenti:

Prove scritte:

- a) diritto civile;
- b) economia politica e scienza delle finanze;
- c) leggi e regolamenti amministrativi.

Prova orale:

- a) le materie delle prove scritte;
- b) diritto costituzionale ed amministrativo;
- c) procedura civile;
- d) diritto penale e procedura penale;
- e) diritto del lavoro;
- f) nozioni di diritto ecclesiastico;
- g) nozioni di statistica (statistica teorica; generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche, statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia e statistiche economiche).